

Francesco Comparone

Le leggi istitutive della Commissione antimafia dalla III alla XV legislatura

1 - Premessa; 2 - La Commissione e la sua natura di inchiesta; 3 - Composizione; 4 - Durata e proroghe; 5 - Compiti; 6 - Audizioni e testimonianze; 7 - Richiesta di documenti. Segreto; 8 - Informatizzazione degli atti; 9 - Organizzazione; 10 - Segreteria della Commissione; 11 - Collaborazioni esterne; 12 - Spese di funzionamento; 13 - L'attività della Commissione nel corso delle legislature; 14 - Conclusioni.

1 - *Premessa*

Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire, all'interno di una trattazione unitaria, una rassegna degli aspetti di maggior interesse contenuti nelle leggi istitutive della Commissione parlamentare "Antimafia", in un'ottica diacronica e con particolare riferimento alla natura d'inchiesta, alla composizione, alla durata e ai compiti della Commissione, nonché alle modalità di svolgimento dell'inchiesta parlamentare.

Inoltre, a complemento della disamina delle leggi, si è ritenuto opportuno effettuare una rassegna dell'attività della Commissione dalla III alla XV legislatura. A tal fine, e per la completezza delle informazioni, è fornito in appendice, insieme al testo delle otto leggi istitutive (allegato 1), un quadro sinottico riepilogativo dei dati relativi alle stesse leggi istitutive della Commissione, ai Presidenti e alla modalità di loro nomina, al numero dei componenti, alla durata, alle date di inizio e di conclusione dei lavori, al numero complessivo delle sedute e delle missioni, all'approvazione del regolamento interno, al numero sia delle relazioni approvate sia delle relazioni di minoranza presentate, alla documentazione raccolta, alle modalità di conservazione e alla disciplina del segreto. Tali dati sono forniti sia con riferimento ad ogni singola legislatura (allegati 2, 3 e 4) sia in aggregato (allegato 5), per una rappresentazione icastica dell'attività complessiva della Commissione dal 1963 al 2008. Infine, è stato realizzato, per la prima volta, un elenco alfabetico di tutti i deputati e senatori che sono stati componenti della Commis-

sione dalla sua istituzione ad oggi, con indicazione della legislatura (o delle legislature) in cui ne hanno fatto parte, del gruppo di appartenenza e dell'eventuale carica ricoperta (allegato 6) ⁽¹⁾.

2 - La Commissione e la sua natura di inchiesta

Nel corso delle legislature repubblicane sono state istituite, per legge, otto Commissioni parlamentari antimafia ⁽²⁾.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia fu istituita dalla legge 20 dicembre 1962, n. 1720, nel corso della III legislatura. I lavori terminarono nel 1976, nel corso della VI legislatura.

La seconda Commissione antimafia fu istituita, per la durata di tre anni, dalla cosiddetta legge Rognoni-La Torre (legge 13 settembre 1982, n. 646). Essa non aveva poteri d'inchiesta. I suoi lavori terminarono nel 1987, al termine della IX legislatura, per effetto della proroga disposta dalla legge 31 gennaio 1986, n. 12.

La terza Commissione antimafia venne istituita, nel marzo 1988 (legge 23 marzo 1988, n. 94), per la durata di tre anni. Aveva poteri d'inchiesta e terminò i suoi lavori, dopo la proroga disposta dalla legge 27 luglio 1991, n. 229, con la fine della X legislatura, nel 1992.

La quarta Commissione antimafia fu istituita nell'agosto 1992, con poteri d'inchiesta (decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XI legislatura.

La quinta Commissione antimafia, istituita nel giugno 1994 (legge 30 giugno 1994, n. 430), ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XII legislatura.

La sesta Commissione antimafia è stata istituita con la legge 1° ottobre 1996, n. 509, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XIII legislatura.

La settima Commissione antimafia è stata istituita con la legge 19 ottobre 2001, n. 306, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XIV legislatura.

La ottava Commissione antimafia è stata istituita con la legge 27 ottobre 2006, n. 277, ed ha svolto l'inchiesta parlamentare per la durata della XV legislatura.

La ripetuta istituzione della Commissione antimafia ha fatto sì che essa sia spesso percepita come un organismo con caratteri stabili ed unitari; invece,

è necessario rilevare alcune distinzioni che ne hanno accompagnato l'attività nel corso ormai di dodici legislature.

La prima, e la più rilevante, è che non tutte le Commissioni parlamentari antimafia avevano poteri di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 Costituzione. L'istituzione di una commissione con poteri d'inchiesta è contenuta nell'articolo 1 della legge 1720/1962, nell'articolo 1 della legge 94/1988, nell'articolo 25-*quinquies* della legge 356/1992, nell'articolo 1 della legge 430/1994, negli articoli 1 delle leggi 386/2001, 386/2001 e 277/2006; mentre nella VIII legislatura la legge 646/1982 istituì una commissione di controllo, priva dei poteri *ex* articolo 82 della Costituzione, allo scopo di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni ⁽³⁾.

L'attribuzione dei poteri di inchiesta comporta che, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, Costituzione, la commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria. Al riguardo, va segnalato che tale principio è ribadito invariabilmente in tutte le leggi istitutive fino alla XIV legislatura. Nella XV legislatura, invece, la legge istitutiva aggiunge che «la commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale» ⁽⁴⁾. Tale previsione mette inevitabilmente in discussione il principio del parallelismo tra i poteri e le limitazioni delle commissioni d'inchiesta e quelli dell'autorità giudiziaria ⁽⁵⁾. Nel corso dei lavori preparatori della legge istitutiva della Commissione antimafia era infatti emersa la preoccupazione che il cittadino destinatario di provvedimenti di commissioni d'inchiesta incidenti su diritti costituzionalmente rilevanti potesse trovarsi, per l'assenza di forme di gravame ⁽⁶⁾, in una condizione peggiore rispetto ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria ⁽⁷⁾. Peraltro, la soluzione adottata, alquanto drastica, desta perplessità in ordine alla conformità al dettato costituzionale; sarà interessante osservarne l'eventuale riproposizione in futuro.

Prima di passare alla disamina, nei paragrafi successivi, delle principali caratteristiche della Commissione nel corso del tempo, sia però consentito rilevare, preliminarmente, un dato nominalistico, che è però anche un primo indice dei compiti di volta in volta assegnati alla Commissione stessa. La legge 1720/1962, recava la «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia»; l'articolo 1 precisava tuttavia che «È istituita una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della

mafia *in Sicilia*». Nella VIII legislatura la legge 646/1982 recava l'intestazione «Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia», senza più il riferimento alla Sicilia. Nella X legislatura la legge 94/1988 istituì una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia *e sulle altre associazioni criminali similari*, ampliando ulteriormente la materia dell'inchiesta parlamentare. La medesima formulazione venne adottata in occasione dell'istituzione della Commissione nella XI legislatura, da parte del decreto legge 306/1992, convertito nella legge 356/1992, nonché nella XII legislatura da parte della legge 430/1994, nella XIII legislatura da parte della legge 509/1996. Nella XIV e nella XV le leggi 386/2001 e 277/2006 hanno lievemente mutato la denominazione (ma non l'oggetto) istituendo una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della *criminalità organizzata mafiosa o similare*.

3 - *Composizione*

La prima Commissione antimafia constava complessivamente di trentuno componenti. Quindici senatori e quindici deputati erano scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, naturalmente in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi ai sensi dell'articolo 82, comma 2, della Costituzione. Il presidente della commissione era scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Alla Commissione era invece demandata l'elezione nel suo seno di due vicepresidenti e due segretari (l. 1720/1962, art. 1). Nella VIII legislatura il numero dei componenti salì a quarantuno membri complessivi: la Commissione era composta da venti senatori e da venti deputati, scelti in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento (l. 646/1982, art. 33). La medesima composizione fu confermata sia nella IX legislatura, per effetto del rinvio contenuto nella legge 12/1986, sia nella X legislatura, per effetto della previsione contenute nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 94/1988. Nella XI legislatura la composizione salì a 51 membri (l. 356/1992, art. 25-*sexies*), così come nella XII (l. 430/1994, art. 2), ferma restando la designazione del presidente della Commissione da parte dei Presidenti delle Camere e l'elezione da parte della Commissione dei due vicepresidenti e dei

due segretari. A partire dalla XIII legislatura, invece, la composizione della Commissione è di cinquanta membri: la legge 509/1996 modifica infatti le modalità di nomina dell'ufficio di presidenza della Commissione. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, l'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è infatti eletto dai componenti della commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ⁽⁸⁾. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. È inoltre introdotto il principio del rinnovo della Commissione dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati. Le stesse disposizioni sono contenute nella legge istitutiva (l. 386/2001, art. 2) della Commissione per la XIV legislatura e in quella (l. 266/2007, art. 2) istitutiva nella XV legislatura, che aggiunge inoltre il criterio in base al quale la nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

Il progressivo aumento del numero dei componenti della Commissione è da mettere in relazione con l'incremento del numero dei gruppi parlamentari verificatosi a partire dalla VIII legislatura (cfr. allegato 3). La necessità, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di contemperare il principio in base al quale va assicurata una rappresentanza a ciascun gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento con il principio di proporzionalità ha infatti imposto un'elevazione del numero dei componenti, essendosi riscontrato nella prassi che i due principi possono coesistere solo quando la Commissione è composta da almeno quaranta membri ⁽⁹⁾.

Rispetto alla modalità di nomina del presidente della Commissione, la designazione da parte dei Presidenti delle Camere era considerata rispondente a criteri di garanzia ⁽¹⁰⁾, da mettere in collegamento con la prassi in base alla quale in passato la presidenza delle Commissioni d'inchiesta poteva essere affidata anche ad esponenti delle opposizioni. Successivamente, sostanzialmente a partire dalla XIII legislatura, il mutamento del sistema politico in senso maggioritario e bipolare, avviato in occasione delle modifiche alla legge elettorale nel 1993, ha fatto sì che anche il presidente della Commissione antimafia divenisse espressione della maggioranza politica di governo, ed in tal senso è stata rimessa alla Commissione stessa, a scrutinio segreto, l'elezione nel proprio seno del presidente ⁽¹¹⁾. Peraltro è interessante notare – a riprova del carattere fortemente politico delle inchieste svolte dalla Commissione antimafia nel corso degli anni – che proprio a partire

dalla XIII legislatura ⁽¹²⁾ e fino alla XV legislatura si registra una costante corrispondenza tra il gruppo parlamentare del presidente della Commissione antimafia e il gruppo al quale è iscritto il Presidente della Camera di appartenenza del presidente della Commissione, circostanza peraltro riscontrabile anche nella IV, nella VI, VIII, IX e XII legislatura (v. allegato 3).

4 - *Durata e proroghe*

La legge istitutiva della prima Commissione antimafia non conteneva un termine entro il quale concludere l'inchiesta. Successivamente, nella VIII legislatura la legge 646/1982 prevedeva una durata di tre anni, poi prorogata con legge 31 gennaio 1986, n. 12 (adottata cioè nel corso della legislatura successiva), per l'intero periodo della IX legislatura. Analogamente, nella X legislatura, la legge 94/1988 prevedeva un originario termine di durata di tre anni, successivamente prorogato dalla legge 27 luglio 1991, n. 229, fino al 30 giugno 1992, che di fatto venne sostanzialmente a coincidere con la fine della X legislatura ⁽¹³⁾. Successivamente, a partire dalla XI e fino alla XV legislatura, le leggi istitutive stabilivano che la Commissione d'inchiesta restasse in carica per l'intera durata della legislatura.

Al riguardo, è necessario rilevare che, per effetto della mancata previsione di un termine, la prima commissione antimafia fu ricostituita per tre volte dal 1963 al 1972 ⁽¹⁴⁾. Sebbene non risulti che all'epoca fosse stata posta la questione ⁽¹⁵⁾, va rilevato tuttavia che l'apposizione del termine – pacificamente inteso come perentorio – costituisce elemento essenziale dell'inchiesta ⁽¹⁶⁾.

In mancanza di una previsione sulla scadenza dell'inchiesta, la legittimazione dei poteri della Commissione *ex* articolo 82 della Costituzione resterebbe infatti indefinita e non limitata sotto il profilo temporale, con la conseguente creazione, in sostanza, di una commissione che, da un lato, avrebbe una competenza pressoché permanente su di una determinata materia, e dall'altro resterebbe comunque priva dei poteri legislativi, ivi compreso quello di iniziativa, e di indirizzo politico ⁽¹⁷⁾, in entrambi i casi in contrasto con gli articoli 64 e 72 della Costituzione ⁽¹⁸⁾.

Un'inchiesta senza un termine appare inoltre contrastare con l'art. 102, comma 2, della Costituzione, che prevede il divieto di istituire giudici straordinari o giudici speciali, e, indirettamente, con l'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata ⁽¹⁹⁾.

Per quanto riguarda la proroga, come ricordato, essa è intervenuta in due occasioni nella storia della Commissione.

Nel primo caso, la legge 12/1986, nel corso della IX legislatura, prorogò per l'intero periodo della legislatura in corso la Commissione istituita con funzioni di controllo dalla legge 646/1982, durante la VIII legislatura ⁽²⁰⁾. Tuttavia, va osservato che la proroga in senso stretto si verifica quando vi sia soltanto un prolungamento della durata dell'organo già istituito, di modo che la Commissione conservi la propria composizione e non vi sia la creazione di un nuovo organo parlamentare. In quel caso invece, deve ritenersi che vi fu una vera e propria nuova istituzione della Commissione, con un nuovo termine di durata, atteso che l'articolo unico della legge prevedeva che entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedessero a nominare i membri della Commissione nel rispetto delle norme previste dall'articolo 33 della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come infatti avvenne ⁽²¹⁾.

Nel secondo caso si trattò invece di una vera e propria proroga, atteso che la legge 229/1991 prorogò la durata della Commissione – stavolta di inchiesta – istituita nel corso della medesima X legislatura dalla legge 94/88, senza che vi fosse una nuova costituzione dell'organo, che infatti proseguì i lavori nella medesima composizione.

In ordine alla legittimità della proroga, va ricordato che essa deve essere disposta con un atto che entri in vigore – o al limite sia approvato dalle Camere – prima della scadenza del termine di conclusione dei lavori, così come avvenuto nel primo dei casi in esame, mentre nel secondo caso la legge di proroga fu approvata e anche promulgata prima della scadenza del termine, ma fu pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* successivamente ⁽²²⁾.

5 - *Compiti*

La declaratoria dei compiti della prima Commissione antimafia, ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva, era estremamente sintetica: «La commissione, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause».

Nella VIII legislatura, quando come si ricorderà la Commissione non aveva poteri d'inchiesta, l'articolo 32 della legge istitutiva assegnava compiti più tipicamente di controllo, e cioè:

- verificare l'attuazione della legge nell'ambito della quale era istituita altresì la Commissione ⁽²³⁾ e delle altre leggi dello Stato, nonché gli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;
- accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato.

Nella X legislatura, l'articolo 1 della legge istitutiva da un lato conferma il compito di verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, delle altre leggi dello Stato, e degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso, nonché di accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato; a tale ultimo riguardo aggiungeva il riferimento alle regioni e agli enti locali, nonché alle intese internazionali – da rendere “più adeguate” – concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria. Inoltre era assegnato l'ulteriore compito di accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni.

Significativo era infine l'ampliamento dell'ambito e della prospettiva dell'indagine, in quanto eguali compiti erano attribuiti alla Commissione non solo con riferimento alla mafia, ma anche «con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ⁽²⁴⁾».

Nella XI legislatura, l'articolo 25-*quinquies* della legge istitutiva ripropone gli stessi compiti assegnati nella legislatura precedente, senza innovazioni, ma la Commissione torna ad avere i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

Nella XII legislatura, la legge istitutiva non contiene innovazioni, così come nella XIII legislatura, salvo la soppressione, nell'art. 1, comma 3, dell'avverbio “localmente” con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni (criminali) comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ⁽²⁵⁾.

Nella XIV legislatura, è ulteriormente e significativamente ampliato l'ambito di indagine della Commissione, fino a costituire una vera *summa* delle tematiche emerse nei lavori della Commissione nelle precedenti legislature:

ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva, l'inchiesta deve essere svolta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale «nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera» di cui si precisa la caratteristica di essere «comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale».

I compiti sono pertanto estesi:

- alla verifica della attuazione della normativa antimafia – con particolare riferimento alla legislazione in tema di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia – intervenuta successivamente alla legge “Rognoni - La Torre”, e cioè, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), «delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia»;
- alle tematiche della infiltrazione nelle istituzioni, dell'espansione territoriale e della internazionalizzazione delle associazioni criminali mafiose, e del coinvolgimento nei reati contro la persona e contro i patrimoni, nonché i reati ambientali, nella misura in cui l'accertamento e la valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni è esteso a quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;
- all'accertamento delle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche.

Alla Commissione sono infine attribuiti gli ulteriori compiti di:

- verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
- verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci.

Rispetto ad un così ampio catalogo dell'attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni mafiose, nella XV legislatura l'articolo 1 della legge istitutiva aggiunge ulteriori ambiti relativi al regime carcerario del 41-*bis*, dei flussi migratori illegali, delle turbative ai principi che regolano il libero mercato, dell'adeguatezza delle strutture giudiziarie e di polizia, dell'infiltrazione mafiosa negli enti locali e dell'adeguatezza delle misure conseguenti allo scioglimento dei consigli comunali. Più in particolare è previsto il compito di:

- verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
- di accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, nonché contro «i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali»;
- di verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria,

statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

- di verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;
- di svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali.

6 - Audizioni e testimonianze

A partire dalla X legislatura, le leggi istitutive dispongono che «ferme le competenze dell'autorità giudiziaria», per le audizioni a testimonianza si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale, che sanzionano, rispettivamente, il rifiuto di uffici legalmente dovuti ⁽²⁶⁾ e la falsa testimonianza ⁽²⁷⁾. Nella XV legislatura, il rinvio alle norme del codice penale è stato esteso alle disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis*, con la conseguenza che costituiscono reato, allorquando sono commessi dal soggetto convocato in qualità di testimone davanti alla Commissione d'inchiesta, i fatti previsti e puniti dai sopra citati articoli del codice penale, e cioè, oltre al rifiuto di uffici legalmente dovuti e alla falsa testimonianza, anche la simulazione di reato (art. 367), la calunnia (art. 368), l'autocalunnia (art. 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (art. 370), il falso giuramento della parte (art. 371), le false informazioni al pubblico ministero (art. 371-*bis*), le false dichiarazioni al difensore (art. 371-*ter*), la falsa perizia o interpretazione (art. 373), la frode processuale (art. 374), tutte eventualmente aggravate ai sensi dell'art. 375, le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (art. 374-*bis*), la ritrattazione (art. 376), la subornazione (art. 377), la induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis*), il favoreggiamento personale (art. 378), il favoreggiamento reale (art. 379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (art. 379-*bis*), il patrocínio o consulenza infedele (art. 380), le altre infedeltà del patrocinatore o consulente tecnico (art. 381), il millantato credito del patrocinatore (art. 382).

Sono inoltre previsti l'interdizione dai pubblici uffici come conseguenza della condanna per i fatti di cui agli articoli 380, 381, prima parte, e 382 (art. 383), i casi di non punibilità (art. 384) e la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (art. 384-*bis*).

Al riguardo, si può anzitutto notare che la clausola che fa salve le competenze dell'autorità giudiziaria può essere messa in connessione con il dovere del presidente della Commissione di informare l'autorità giudiziaria dei reati emersi nell'ambito dell'inchiesta ⁽²⁸⁾. Da ciò si evincono due considerazioni: la prima è che tra le funzioni della Commissione d'inchiesta non rientra l'accertamento di reati, che è una competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Essa è (ed è opportuno che resti) una sede squisitamente parlamentare, volta a raccogliere elementi di conoscenza sui quali esprimere valutazioni politiche, e non adottare provvedimenti giuridici. L'attribuzione alla Commissione dei poteri dell'autorità giudiziaria è solo funzionale allo svolgimento della funzione parlamentare, e non comporta una completa sovrapposibilità dei poteri delle limitazioni previste per l'autorità giudiziaria anche alla Commissione ⁽²⁹⁾. La seconda considerazione è che la richiamata clausola è indice di come nella legislazione emerga a tratti il principio di leale collaborazione tra la Commissione d'inchiesta e la magistratura, recentemente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2008, n. 26 ⁽³⁰⁾. Nella sentenza ancora una volta si sottolinea, infatti, la diversità della funzione parlamentare di inchiesta dalla funzione giudiziaria, «diversità che fa sì che, se anche il loro esercizio possa sovrapporsi, restino tuttavia sempre distinte le finalità al perseguimento delle quali i poteri stessi sono preordinati», e che il principio di leale collaborazione «deve sempre permeare di sé il rapporto tra poteri dello Stato».

Particolarmente interessante si presenta inoltre la disciplina dei limiti dell'inchiesta sotto il profilo della opponibilità alla Commissione del segreto. A partire dalla X legislatura, nella legge istitutiva è stata inserita, nell'articolo dedicato alle testimonianze, una disposizione in base alla quale «Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore». A ciò si aggiunge la disposizione in base alla quale è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato, nonché quella che esonera gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria dal rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni. Tali disposizioni, riproposte nel medesimo contenuto nella XI legislatura, erano ispirate dalla *ratio* del ricordato parallelismo tra inchiesta e indagine giudiziaria, di modo che gli stessi limiti incontrati da questa valessero per ciò stesso anche nella sede parlamentare ⁽³¹⁾. Nella XII legislatura, invece, la

legge istitutiva per la prima volta modificò il regime della opponibilità alla Commissione del segreto di Stato, facendo venire meno tale limitazione. Nel ribadire l'applicazione delle norme in vigore per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, nonché le norme sul segreto professionale e sulle informazioni fornite dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, l'articolo 3, comma 1, della legge 430/1994 prevedeva che in nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, potesse essere opposto il segreto di Stato. Tale previsione riveste particolare importanza, insieme ad altre dal contenuto analogo presenti in altre leggi istitutive⁽³²⁾, nell'intera costruzione dogmatica dell'istituto della Commissione d'inchiesta *ex* articolo 82 della Costituzione, e in particolare rispetto alla problematica del parallelismo, introducendo una asimmetria che, per la Commissione antimafia si riproporrà, in un diverso ambito, nella XV legislatura⁽³³⁾. Sul punto, nel corso del dibattito svoltosi durante la XII legislatura, si è precisato che, attraverso l'equiparazione del fenomeno mafioso alla fattispecie prevista dall'articolo 202 del codice di procedura penale⁽³⁴⁾ e la qualificazione dei fatti di mafia come eversivi dell'ordine costituzionale, era possibile scongiurare il rischio di violare l'articolo 82 della Costituzione, sotto il profilo del pieno parallelismo con i poteri dell'autorità giudiziaria⁽³⁵⁾. Tale preoccupazione è evidentemente venuta meno nel corso delle legislature successive, allorché è rimasta l'inopponibilità alla Commissione del segreto di Stato, ma è caduta, a partire dalla legge istitutiva della XIV legislatura, la qualificazione dei fatti di mafia come eversivi dell'ordine costituzionale. Peraltro, l'esclusione del segreto di Stato sui fatti di mafia è oggi prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, che ha modificato l'articolo 204 del codice di procedura penale⁽³⁶⁾.

Alla Commissione antimafia non può inoltre essere opposto il segreto funzionale⁽³⁷⁾ da parte di altre commissioni parlamentari di inchiesta su atti o documenti da queste formati. Siffatta previsione vede la luce la prima volta nella X legislatura ed è stata riproposta nella XI e nella XII. Inizialmente le leggi istitutive prevedevano che il segreto funzionale non fosse opponibile, oltre che alla Commissione, anche all'autorità giudiziaria in attuazione del principio del parallelismo. Nella XIII legislatura non v'è traccia della disposizione, che invece è riproposta nella XIV e XV legislatura con riferimento alla inopponibilità del segreto funzionale alla sola Commissione d'inchiesta.

7 - Richiesta di documenti. Segreto

L'inopponibilità alla Commissione del segreto è espressione di un principio particolarmente qualificante dell'inchiesta, e cioè quello che attribuisce alla Commissione, in ragione della sua particolare posizione all'interno dell'ordinamento, i più ampi poteri per accedere alle informazioni ricercate sulla materia oggetto di indagine ⁽³⁸⁾. In tale ambito, è di fondamentale importanza la previsione contenuta nelle leggi istitutive (a partire dalla X legislatura ⁽³⁹⁾) che consente alla Commissione di ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

Naturalmente, l'eccezionalità di tale principio – con particolare riferimento alla possibilità di ottenere copia di atti relativi ad indagini in corso ⁽⁴⁰⁾ – è contemperata, in un'ottica di leale collaborazione attraverso l'obbligo del mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. Allo stesso modo la commissione può ottenere ⁽⁴¹⁾, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della legge istitutiva.

Al riguardo è da sottolineare che l'ampio potere di accesso alla documentazione conservata presso organi parlamentari, giudiziari e amministrativi, costituito in capo alla Commissione antimafia dalle leggi istitutive, deve essere ritenuto sussistente non per qualsivoglia finalità, ma soltanto in relazione a quelle indicate dalla legge istitutiva; in altri termini, ove la Commissione intendesse acquisire copia di atti o documenti relativi a vicende non riconducibili alla criminalità organizzata mafiosa o similare e ai compiti indicati dalla legge istitutiva, il destinatario della richiesta sarebbe verosimilmente legittimato ad un diniego.

Il contemperamento con le esigenze proprie della funzione giudiziaria è altresì assicurato dalla possibilità che l'autorità giudiziaria ritardi la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato (solo) per ragioni di natura istruttoria e non oltre la durata della fase delle indagini preliminari. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

La leale collaborazione con altri poteri dello Stato impone infine che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Il segreto comporta infine, in base ad una disposizione presente in tutte le leggi istitutive a partire dalla X legislatura, che componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti sottoposti a tale vincolo. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, e le stesse pene, salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

8 - Informatizzazione degli atti

A partire dalla XIII legislatura e fino alla XV, le leggi istitutive prevedono che «la commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività sua e delle Commissioni precedenti»⁽⁴²⁾. Si tratta di una importante modalità di riproduzione degli atti – peraltro di fatto già avviata nel corso della XI legislatura e proseguita nella XII⁽⁴³⁾ – che non solo ne consente la migliore conservazione ma al contempo facilita le modalità di ricerca all'interno di un patrimonio documentale che le stesse leggi istitutive mostrano di considerare, al di là delle legislature, nella sua unitarietà e che ha ormai acquisito una notevole consistenza (v. tabella in allegato). In base a quanto di norma previsto nei regolamenti interni, al termine dei lavori tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati all'Archivio storico del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione⁽⁴⁴⁾; peraltro, è ormai prassi che la Commissione, ad inizio dei lavori di ogni legislatura, adotti una deliberazione di acquisizione del materiale raccolto dalla Commissione stessa nelle legislature precedenti, che pertanto concorre a formare un patrimonio documentale unitario. Così facendo, la Commissione stessa è pienamente legittimata a disporre l'eventuale mutamento del regime di classificazione in precedenza apposto a determinati documenti⁽⁴⁵⁾.

9 - *Organizzazione*

Ad eccezione della legge 1720/1972, tutte le altre leggi istitutive della Commissione contengono un articolo avente ad oggetto l'organizzazione interna della Commissione. Esse prevedono che l'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Il regolamento interno è una fonte di natura parlamentare che integra la legge istitutiva sotto il profilo della disciplina degli aspetti di dettaglio del funzionamento della Commissione; naturalmente non può contenere prescrizioni che siano in contrasto con essa ⁽⁴⁶⁾. Peraltro, la prima Commissione antimafia, come detto, approvò, nella seduta del 31 luglio 1969, un regolamento per la propria organizzazione anche in assenza di una previsione espressa nel proprio atto istitutivo, a dimostrazione di un potere di auto-organizzazione implicito alla Commissione d'inchiesta, in ragione della sua natura di organo parlamentare ⁽⁴⁷⁾. Tutte le leggi istitutive prevedevano che il regolamento fosse approvato prima dell'inizio dei lavori. Durante la XII e durante la XIV legislatura ⁽⁴⁸⁾, al fine di avviare immediatamente i lavori, la Commissione deliberò di adottare in via provvisoria il regolamento approvato nella legislatura precedente riservando ad un altro momento l'approvazione del regolamento definitivo.

In mancanza di una specifica previsione della legge istitutiva ⁽⁴⁹⁾, il regolamento, al quale ciascun componente può proporre modifiche, è approvato a maggioranza semplice.

10 - *Segreteria della Commissione*

Tutte le leggi istitutive prevedono che «Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro» ⁽⁵⁰⁾.

La segreteria della Commissione deve pertanto essere composta da consiglieri e dipendenti della Camera o del Senato, in ragione del profilo istituzionale e del particolare *status* che ne contraddistinguono il rapporto di lavoro. Peraltro, quando la norma è contenuta in una legge, come in questo caso, essa può essere ritenuta meramente ricognitiva del principio contenuto nei regolamenti parlamentari – fonte di rango superiore – in base al quale l'ordinamento degli uffici e la disciplina dei dipendenti è riservata agli Uffici di Presidenza delle Camere (RC, art. 12, comma 2; RS art. 12); in altri termini,

la segreteria degli organi parlamentari non può che essere tenuta da dipendenti delle Camere, anche se per assurdo una legge istitutiva di un organo parlamentare, quale una Commissione bicamerale d'inchiesta, dovesse disporre diversamente.

Per consuetudine, infine, il personale assegnato alla segreteria delle commissioni bicamerali appartiene agli uffici dell'Amministrazione della Camera alla quale appartiene il presidente della Commissione.

11 - *Collaborazioni esterne*

A partire dalla legge 646/1982, istitutiva della seconda Commissione antimafia nel corso della VIII legislatura, è previsto che la Commissione possa avvalersi di collaborazioni esterne specializzate. Peraltro, già durante l'attività della prima Commissione antimafia si è fatto ricorso alla consulenza di studiosi e specialisti, nonché di un magistrato e di funzionari di polizia «per le indagini conoscitive di carattere più strettamente tecnico»⁽⁵¹⁾.

Nella IX legislatura il riferimento è più esplicitamente rivolto all'opera «di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria» e «di tutte le collaborazioni che [la Commissione] ritenga necessarie» (art. 35). La norma si ripete identica nella legge istitutiva della X legislatura (art. 8).

Nella XI (art. 25-*decies*) e XII legislatura (art. 6, comma 3), le leggi istitutive precisano ulteriormente che «Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno», prefigurando un rapporto di stabile collaborazione istituzionale tra la Commissione e i due Ministeri, ai quali è rimessa la designazione dei collaboratori. Peraltro, nella XIII legislatura, la legge istitutiva, nel riproporre la norma, aggiunge al riguardo (art. 6) che la designazione è effettuata «d'intesa con il Presidente della commissione».

Nella XIV legislatura la formulazione della legge cambia ancora e definisce il procedimento autorizzatorio in termini di maggiore autonomia della Commissione, per il tramite del Presidente, nella scelta dei propri collaboratori. La norma (art. 6, comma 3) stabilisce infatti che «ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente

dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della commissione».

Nella XV legislatura la portata della norma è più generale. L'articolo 6, comma 3, stabilisce infatti che «La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti».

In tema di collaborazioni va osservato che, *de iure condendo*, potrebbe essere opportuno anzitutto limitare il ricorso alle collaborazioni esterne esclusivamente alle professionalità di natura tecnica non reperibili tra le risorse che i Presidenti delle Camere mettono a disposizione della Commissione ⁽⁵²⁾.

La questione delle collaborazioni ha infatti assunto, in particolar modo nelle legislature più recenti, un impatto finanziario di non trascurabile entità sulle complessive spese per il funzionamento delle commissioni d'inchiesta ⁽⁵³⁾.

12 - Spese di funzionamento

Dalla III alla XIV legislatura, le leggi istitutive della Commissione contenevano solo la previsione relativa alla copertura finanziaria in ossequio all'articolo 81 della Costituzione: le spese di funzionamento della Commissione erano pertanto poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati. I regolamenti interni non contenevano prescrizioni ulteriori; in sostanza, non era previsto alcun limite alla dotazione finanziaria della Commissione, né era dettato alcun criterio in materia, se non quello della mera imputazione dei costi ai bilanci interni delle Camere.

Tuttavia, nel corso della XIV legislatura, i Presidenti delle Camere hanno avuto occasione di rilevare l'esigenza di armonizzare l'autonomia che la Costituzione riconosce a tutte le commissioni d'inchiesta nella conduzione delle indagini – ma tale autonomia non comprende quella finanziaria, non avendo le commissioni bilanci propri – con la copertura dei relativi oneri finanziari, che sono a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, in quanto «l'autonomia finanziaria, infatti, spetta soltanto ai singoli rami del Parlamento, e non ai loro organi» ⁽⁵⁴⁾.

L'istanza sollevata dai Presidenti delle Camere è stata recepita in occasione dell'approvazione nella XV legislatura delle leggi istitutive della Commissione antimafia e della Commissione sul ciclo dei rifiuti ⁽⁵⁵⁾.

L'articolo 6, comma 6, della legge 266/2007, stabilisce infatti una dotazione finanziaria annua massima per spese di funzionamento della Commissione ⁽⁵⁶⁾. La norma prevede inoltre un procedimento per l'incremento delle spese, subordinato all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro, sempre che ricorrano motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. La legge non attribuisce ai Presidenti delle Camere un sindacato nel merito delle spese della Commissione, ma sicuramente consente una verifica dei complessivi effetti finanziari delle deliberazioni adottate da parte di un organo parlamentare, per ciò stesso tenuto al rispetto delle compatibilità definite dai bilanci delle Camere ⁽⁵⁷⁾.

13 - L'attività della Commissione nel corso delle legislature

L'analisi delle leggi istitutive della Commissione antimafia dalla III alla XV legislatura, contenuta nel presente lavoro, rischierebbe di apparire astratta o incompleta se non fosse accompagnata da una disamina delle vicende salienti della Commissione nel corso della propria attività. Si offre pertanto, qui di seguito, il frutto di un ampio lavoro di ricerca e ricostruzione storica all'interno dei documenti parlamentari, ovvero una generale ricognizione dell'attività della Commissione, con particolare riferimento alla nomina dei componenti della Commissione e alla sua costituzione, all'inizio e alla fine dei lavori, al numero delle sedute, dei sopralluoghi e delle missioni e alle relazioni approvate ⁽⁵⁸⁾. I dati sono altresì riepilogati nella tabella contenuta nell'allegato 2.

III legislatura

Come sopra ricordato, la legge istitutiva della prima Commissione antimafia fu approvata nel corso della III legislatura. La Commissione tuttavia non tenne alcuna seduta a causa dell'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere, nonostante l'avvenuta designazione dei trenta componenti e del presidente, onorevole Rossi, la cui nomina era stata annunciata nella seduta delle Camere del 14 febbraio 1963.

IV legislatura

Nel corso della IV legislatura, la nomina dei componenti della Commissione e del presidente, senatore Pafundi, fu annunciata al Senato il 25 giugno 1963 e alla Camera il 26 giugno 1963. La Commissione si costituì pertanto, per la prima volta, il 6 luglio 1963. I lavori si protrassero per 118 sedute e si conclusero l'8 marzo 1968; furono svolte una missione e 78 sopralluoghi. La Commissione approvò 2 relazioni:

- Relazione e proposte della Commissione al termine della prima fase dei lavori (relatore Pafundi), presentata il 7 agosto 1963
Documento n. 6
- Rapporto sullo stato dei lavori al termine della IV legislatura, (relatore Pafundi), approvato nella seduta dell'8 marzo 1968 ⁽⁵⁹⁾.

V legislatura

Nella V legislatura la nomina del presidente, onorevole Cattaneo, fu annunciata nella seduta della Camera del 4 ottobre 1968. La Commissione si costituì il 13 novembre 1968. I lavori si protrassero per 75 sedute e si conclusero il 31 marzo 1972; furono svolte 2 missioni e 121 sopralluoghi. Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 31 luglio 1969. La Commissione approvò 7 relazioni:

- Relazione sulla indagine svolta in merito alle vicende connesse alla irreperibilità di Luciano Leggio (relatore Malagugini), presentata il 26 febbraio 1970
Doc. XXIII, n. 2
- Relazione sui mercati all'ingrosso (relatori Bisantis, Gatto e Adiamoli), presentata il 19 novembre 1970
Doc. XXIII, n. 2-*bis*
- Relazione sulle risultanze acquisite sul Comune di Palermo (relatore Pafundi), presentata l'8 luglio 1965
Doc. XXIII, n. 2-*ter*
- Relazione sull'indagine riguardante casi di singoli mafiosi (relatore Della Briotta), presentata il 2 luglio 1971
Doc. XXIII, n. 2-*quater*

- Relazione sull'indagine riguardante le strutture scolastiche in Sicilia (relatori Meucci, Berthet, Flamini e Scardavilla), presentata il 21 luglio 1971
Doc. XXIII, n. 2-*quinqies*
- Relazione sui rapporti tra mafia e banditismo in Sicilia (relatore Bernardinetti), presentata il 4 maggio 1972
Doc. XXIII, n. 2-*sexies*
- Relazione sui lavori svolti e sullo stato del fenomeno mafioso al termine della V legislatura (relatore Cattanei), presentata il 4 maggio 1972
Doc. XXIII, n. 2-*septies*

VI legislatura

Nella VI legislatura, la nomina dei componenti della Commissione e del presidente, senatore Carraro, fu annunciata al Senato il 28 luglio 1972 e alla Camera il 1° agosto 1972. La Commissione si costituì il 5 ottobre 1972. Il senatore Carraro si dimise il 23 gennaio 1973 ⁽⁶⁰⁾, ma fu nuovamente nominato presidente alla ricostituzione della Commissione. L'annuncio della nuova nomina fu dato nella seduta delle Camere del 22 febbraio 1973. I lavori si protrassero per 77 sedute e si conclusero il 15 gennaio 1976. Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 16 maggio 1973. La Commissione approvò 3 relazioni, e furono presentate 2 relazioni di minoranza:

- Relazione sulla indagine svolta in rapporto alla vicenda delle bobine relative alle intercettazioni telefoniche connesse alla irreperibilità di Luciano Leggio e alle dichiarazioni del procuratore generale dottor Carmelo Spagnuolo al settimanale *II Mondo* (relatore Francesco Mazzola), presentata il 26 febbraio 1975
Doc. XXIII, n. 1
- Relazione conclusiva (relatore Carraro); relazione sul traffico mafioso di tabacchi e stupefacenti nonché sui rapporti fra mafia e gangsterismo italo americano (relatore Zuccalà). Furono inoltre presentate due relazioni di minoranza: sia la prima (relatori La Torre, Benedetti, Malagugini, Adamoli, Chiaromonte, Lignano, Maffioletti, Terranova) sia la seconda (relatori Nicosia, Pisanò, Giuseppe Nicolai) furono presentate il 4 febbraio 1976
Doc. XXIII, n. 2

La documentazione allegata alla relazione conclusiva della VI legislatura è stata pubblicata nelle legislature VII, VIII e IX.

VIII legislatura

Nel corso dell'VIII legislatura la nomina dei componenti della Commissione e del Presidente, senatore Lapenta, fu annunciata nella seduta delle Camere del 27 gennaio 1983. La Commissione si costituì il 2 febbraio 1983. I lavori si protrassero per 10 sedute e si conclusero il 5 maggio 1983. Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 23 marzo 1983. La Commissione non approvò relazioni.

IX legislatura

Nel corso della IX legislatura la nomina dei componenti della Commissione e del presidente, onorevole Alinovi, fu annunciata nella seduta delle Camere del 12 agosto 1983. La Commissione si costituì lo stesso 12 agosto 1983. La Commissione si costituì nuovamente il 23 aprile 1986 a seguito della legge di proroga del 31 gennaio 1986, n. 12 ⁽⁶¹⁾. L'onorevole Alinovi fu nuovamente nominato presidente. La nomina fu annunciata nella seduta delle Camere del 2 aprile 1986.

I lavori si protrassero inizialmente per 50 sedute; dopo la proroga la Commissione nuovamente costituita tenne ulteriori 44 sedute e i lavori si conclusero il 12 maggio 1987; le missioni fuori sede furono 6. Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 23 marzo 1983. La Commissione approvò 2 relazioni e fu presentata una relazione di minoranza:

- Relazione (relatore Alinovi), presentata il 16 aprile 1985
Doc. XXIII, n. 3
- Relazione di minoranza (relatore Pollice), presentata il 16 aprile 1985
Doc. XXIII, n. 3-*bis*
- Relazione al termine della IX legislatura (relatore Alinovi), presentata il 5 ottobre 1987
Doc. XXIII, n. 4

X legislatura

Nel corso della X legislatura la nomina dei componenti della Commissione e del presidente, senatore Chiaromonte, fu annunciata nella seduta delle Camere del 13 luglio 1988. La Commissione si costituì il 28 luglio 1988. I lavori si protrassero per 81 sedute e si conclusero il 15 aprile 1992; furono svolte 59 missioni. Il regolamento interno fu approvato nella seduta dell'8 novembre 1988. La Commissione approvò 38 relazioni e furono presentate 6 relazioni di minoranza:

- Relazione sul ruolo e sui poteri dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (relatore Chiaromonte), presentata il 4 ottobre 1988
Doc. XXIII, n. 1
- Valutazione del disegno di legge concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (relatore Chiaromonte), presentata il 16 novembre 1988
Doc. XXIII, n. 2
- Relazione inerente alla pubblicazione delle «schede nominative» predisposte dalla cessata Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (relatore Chiaromonte), presentata il 23 dicembre 1988
Doc. XXIII, n. 3
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia nella Sicilia occidentale (relatore Chiaromonte), presentata il 18 febbraio 1989
Doc. XXIII, n. 4
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia nella provincia di Reggio Calabria (relatore Chiaromonte), presentata il 16 marzo 1989
Doc. XXIII, n. 6
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della

lotta alla mafia nella città di Gela (relatore Chiaromonte), presentata il 12 maggio 1989

Doc. XXIII, n. 7

- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sull'uso illecito degli stanziamenti comunitari (relatore Chiaromonte), presentata il 12 maggio 1989
Doc. XXIII, n. 8
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella città di Napoli (relatore Chiaromonte), presentata il 14 luglio 1989
Doc. XXIII, n. 9
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia (relatore Chiaromonte), presentata il 28 luglio 1989
Doc. XXIII, n. 10
- Relazione annuale (relatore Chiaromonte), presentata il 24 gennaio 1990
Doc. XXIII, n. 12
- Relazione di minoranza (relatori Violante, Bargone, Benassi, Forleo, Imposimato, Mannino Antonino, Tripodi, Umidi Sala, Vetere, Vitale, Becchi, Alberti e Guidetti Serra), presentata il 24 gennaio 1990
Doc. XXIII, n. 12-*bis*/1
- Relazione di minoranza (relatore Corleone), presentata il 24 gennaio 1990
Doc. XXIII, n. 12-*bis*/2
- Documento di minoranza (relatore Guidetti Serra) «Considerazioni in ordine al caso del pentito Salvatore Contorno», presentato il 24 gennaio 1990
Doc. XXIII, n. 12-*ter*/1

- Documento di minoranza (relatore Lanzinger) «Considerazioni generali sulla lotta contro la mafia e sulla questione meridionale», presentato il 24 gennaio 1990
Doc. XXIII, n. 12-ter/2
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Trapani (relatore Chiaromonte), presentata il 30 gennaio 1990
Doc. XXIII, n. 13
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Caserta (relatore Chiaromonte), presentata l'8 febbraio 1990
Doc. XXIII, n. 14
- Relazione sulle risultanze dell'indagine preliminare di una delegazione della Commissione sugli arresti domiciliari a Napoli (relatore Chiaromonte), presentata il 15 marzo 1990
Doc. XXIII, n. 15
- Relazione su iniziative in ambito comunitario e internazionale per la lotta al narcotraffico ed al riciclaggio del denaro di illecita provenienza (relatore Chiaromonte), presentata il 20 marzo 1990
Doc. XXIII, n. 16
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Catania (relatore Chiaromonte), presentata il 2 aprile 1990
Doc. XXIII, n. 17
- Documento del senatore Corleone «Mafia e crimine a Catania», presentato il 2 aprile 1990
Doc. XXIII, n. 17-bis
- Relazione sull'esito del sopralluogo a Milano di un gruppo di lavoro della Commissione (relatore Chiaromonte), presentata il 13 luglio 1990
Doc. XXIII, n. 19

- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di indagare sulla recrudescenza di episodi criminali durante il periodo elettorale (relatore Chiaromonte), presentata il 1° agosto 1990
Doc. XXIII, n. 20
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia ad Agrigento ed a Palma di Montechiaro (relatore Chiaromonte), presentata il 3 agosto 1990
Doc. XXIII, n. 21
- Relazione annuale (relatore Chiaromonte), presentata il 10 agosto 1990
Doc. XXIII, n. 23
- Relazione sulle vicende connesse alla costruzione della centrale termoelettrica di Gioia Tauro (relatore Chiaromonte), presentata il 26 ottobre 1990
Doc. XXIII, n. 24
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sulla delinquenza minorile con particolare riferimento alle zone ad alta densità criminale (relatore Chiaromonte), presentata l'8 marzo 1991
Doc. XXIII, n. 28
- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Caserta (relatore Chiaromonte), presentata il 15 marzo 1991
Doc. XXIII, n. 29
- Relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione nei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (relatore Chiaromonte), presentata il 20 marzo 1991
Doc. XXIII, n. 30
- Relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della normativa in materia di prevenzione nei confronti della delinquenza di tipo

mafioso (relatore Chiaromonte), presentata il 10 aprile 1991
Doc. XXIII, n. 31

- Relazione sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sulla situazione nella città di Napoli ed in alcuni comuni della sua provincia (relatore Chiaromonte), presentata il 26 aprile 1991
Doc. XXIII, n. 33
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere indagini sulla criminalità organizzata e, in particolare, sul riciclaggio di proventi illeciti in provincia di Milano (relatore Chiaromonte), presentata il 28 maggio 1991
Doc. XXIII, n. 34
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in provincia di Catanzaro (relatore Chiaromonte), presentata il 5 giugno 1991
Doc. XXIII, n. 35
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in provincia di Salerno (relatore Chiaromonte), presentata il 24 luglio 1991
Doc. XXIII, n. 37
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia (relatore Chiaromonte), presentata il 18 ottobre 1991
Doc. XXIII, n. 38
- Relazione sul tema della prova processuale con riferimento ai problemi relativi ai processi contro la criminalità organizzata (relatore Chiaromonte), presentata il 30 ottobre 1991
Doc. XXIII, n. 39
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia

nella provincia di Trapani (relatore Chiaromonte), presentata il 15 novembre 1991

Doc. XXIII, n. 40

- Documento presentato dall'onorevole Lo Porto contenente ulteriori dati e considerazioni in ordine alle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla mafia nella provincia di Trapani (relatore Chiaromonte), presentato il 15 novembre 1991
Doc. XXIII, n. 40-*bis*
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio (relatore Chiaromonte), presentata il 26 novembre 1991
Doc. XXIII, n. 41
- Relazione sulle risultanze delle indagini svolte in ordine alle vicende connesse all'omicidio del funzionario della regione siciliana Giovanni Bonsignore (relatore Chiaromonte), presentata il 23 dicembre 1991
Doc. XXIII, n. 43
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sull'applicazione della legge 5 luglio 1989, n. 246, recante norme su «Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria» (relatore Chiaromonte), presentata il 2 gennaio 1992
Doc. XXIII, n. 44
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Messina (relatore Chiaromonte), presentata il 17 gennaio 1992
Doc. XXIII, n. 45
- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella Basilicata (relatore Chiaromonte), presentata il 23 gennaio 1992
Doc. XXIII, n. 46

- Relazione annuale (relatore Chiaromonte), presentata il 4 marzo 1992
Doc. XXIII, n. 47
- Relazione conclusiva (relatore Chiaromonte), presentata il 24 marzo 1992
Doc. XXIII, n. 48

XI legislatura

Nella XI legislatura la nomina dei componenti della Commissione e del presidente, onorevole Violante, fu annunciata nella seduta delle Camere del 23 settembre 1992. La Commissione si costituì il 30 settembre 1992. I lavori si protrassero per 89 sedute e si conclusero il 18 febbraio 1994; le missioni svolte furono 29. Il presidente Violante si dimise il 23 marzo 1994.

Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 6 ottobre 1992. La Commissione approvò 13 relazioni e furono presentate 4 relazioni di minoranza:

- Relazione sulle risultanze del Forum promosso il 5 febbraio dalla Commissione parlamentare antimafia, con la Direzione nazionale antimafia, con le direzioni distrettuali e con il gruppo di lavoro per gli interventi del CSM nelle zone colpite dalla criminalità (relatore Massimo Brutti), presentata il 6 aprile 1993
Doc. XXIII, n. 1
- Relazione sui rapporti tra mafia e politica (relatore Violante), unitamente alle note integrative presentate in data 6 maggio 1993 dal deputato Galasso e dal senatore Brutti, presentata in data 28 maggio 1993
Doc. XXIII, n. 2
- Relazione di minoranza sui rapporti tra mafia e politica (relatori Matteoli e Florino), presentata il 28 maggio 1993
Doc. XXIII, n. 2-*bis*
- Relazione di minoranza sui rapporti tra mafia e politica (relatore Taradash), presentata il 28 maggio 1993
Doc. XXIII, n. 2-*ter*

- Relazione sulla visita effettuata dalla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia a Barcellona Pozzo di Gotto in data 23 gennaio (relatore Violante), presentata il 22 luglio 1993
Doc. XXIII, n. 3
- Relazione “Indicazioni per un’economia libera dal crimine” (relatore Violante), presentata il 29 luglio 1993
Doc. XXIII, n. 4
- Relazione sulle amministrazioni comunali disciolte in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (relatore Cabras), presentata il 4 agosto 1993
Doc. XXIII, n. 5
- Relazione sullo stato dell’edilizia scolastica a Palermo (relatore Violante), presentata il 22 settembre 1993
Doc. XXIII, n. 6
- Relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia (relatore Robol), presentata il 19 novembre 1993
Doc. XXIII, n. 7
- Relazione sulla situazione della criminalità in Calabria (relatore Cabras), presentata il 7 dicembre 1993
Doc. XXIII, n. 8
- Relazione di minoranza sulla situazione della criminalità in Calabria (relatori Tripodi e Galasso), presentata il 7 dicembre 1993
Doc. XXIII, n. 8-*bis*
- Prima relazione annuale (relatore Violante), presentata il 21 dicembre 1993
Doc. XXIII, n. 9
- Prima relazione annuale relazione di minoranza (relatori Matteoli e Florino), presentata il 21 dicembre 1993
Doc. XXIII, n. 9-*bis*
- Relazione sulla visita effettuata a Gela dalla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in data 13 novembre 1992 (relatore Violante), presentata il 23 dicembre 1993
Doc. XXIII, n. 10

- Relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti e infiltrazioni di soggetti ed organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali (relatore Smuraglia), presentata il 19 gennaio 1994
Doc. XXIII, n. 11
- Relazione sulla camorra (relatore Violante), presentata il 15 febbraio 1994
Doc. XXIII, n. 12
- Relazione conclusiva (relatore Violante), presentata il 12 aprile 1994
Doc. XXIII, n. 14

XII legislatura

Nel corso della XII legislatura la nomina dei componenti della Commissione e del presidente, onorevole Parenti, fu annunciata alla Camera nella seduta dell'8 agosto 1994 e al Senato nella seduta del 13 settembre 1994. La Commissione si costituì il 13 settembre 1994. I lavori si protrassero per 101 sedute e si conclusero il 20 marzo 1996; furono svolte 12 missioni fuori sede. Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 21 ottobre 1994. La Commissione approvò 4 relazioni:

- Relazione sulla missione svolta nei comuni di Gela, Niscemi, San Giuseppe Jato e Corleone (relatore Ramponi), presentata il 10 luglio 1995
Doc. XXIII, n. 2
- Relazione sulla missione in Liguria (relatore Tarditi), presentata il 28 luglio 1995
Doc. XXIII, n. 4
- Relazione sul «Caso Cordopatri» (relatore Vendola), presentata il 28 luglio 1995
Doc. XXIII, n. 5
- Relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia (relatore Vendola), presentata il 7 febbraio 1996
Doc. XXIII, n. 6

XIII legislatura

Nel corso della XIII legislatura la nomina dei componenti fu annunciata in Aula alla Camera il 12 novembre 1996 e al Senato il 21 novembre 1996. La Commissione si costituì il 4 dicembre 1996, eleggendo presidente il senatore Del Turco. La Commissione si costituì nuovamente il 27 aprile 1999, rieleggendo presidente il senatore Del Turco. Il 31 maggio 2000 fu eletto presidente l'onorevole Lumia, in sostituzione del senatore Del Turco, dimessosi a seguito della nomina a Ministro delle finanze, avvenuta il 25 aprile 2000.

I lavori si protrassero per 104 sedute e si conclusero il 6 marzo 2001; le missioni fuori sede furono 54. Il regolamento interno fu approvato nella seduta dell'11 marzo 1997. La Commissione approvò 17 relazioni – nonché 5 deliberazioni in merito alla pubblicazione di atti – e furono presentate 2 relazioni di minoranza:

- Relazione sulla funzionalità degli uffici giudiziari (relatore Scozzari), presentata il 9 aprile 1997
Doc. XXIII, n. 1
- Relazione sullo stato degli organici delle forze di polizia (relatore De Santis), presentata il 30 luglio 1997
Doc. XXIII, n. 3
- Relazione sulle risultanze dell'indagine concernente l'attività di repressione della criminalità organizzata nella provincia di Messina (relatore Del Turco), presentata il 28 aprile 1998
Doc. XXIII, n. 7
- Relazione annuale (relatore Del Turco), presentata il 7 luglio 1998
Doc. XXIII, n. 10
- Relazione sui testimoni di giustizia (relatore Mantovano), presentata il 7 luglio 1998
Doc. XXIII, n. 11
- Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione (relatore Pardonì), presentata il 7 ottobre 1998
Doc. XXIII, n. 14

- Relazione sull'infiltrazione mafiosa nei Cantieri Navali di Palermo (relatore Mantovano), presentata il 26 gennaio 1999
Doc. XXIII, n. 21
- Relazione sulle intercettazioni della telefonia mobile (relatori Giacalone e Maiolo), presentata il 22 marzo 1999
Doc. XXIII, n. 25
- Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito alta sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (relatore Giacalone), presentata il 22 marzo 1999
Doc. XXIII, n. 26
- Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Brindisi (relatore Del Turco), presentata il 16 luglio 1999
Doc. XXIII, n. 31
- Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria (relatore Figurelli), presentata il 27 luglio 2000
Doc. XXIII, n. 42
- Relazione sulla criminalità organizzata in Campania (relatore Lombardi Satriani), presentata il 25 ottobre 2000
Doc. XXIII, n. 46
- Relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania (relatore Novi), presentata il 25 ottobre 2000
Doc. XXIII, n. 46-*bis*
- Relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania (relatore Florino), presentata il 25 ottobre 2000
Doc. XXIII, n. 46-*ter*
- Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella città di Catania (relatore Curto), presentata il 29 novembre 2000
Doc. XXIII, n. 48

- Relazione sul traffico degli esseri umani (relatore De Zulueta), presentata il 5 dicembre 2000
Doc. XXIII, n. 49
- Relazione sul «Caso Impastato» (relatore Russo Spena), presentata il 6 dicembre 2000
Doc. XXIII, n. 50
- Relazione sul fenomeno criminale del contrabbando di tabacchi lavorati esteri in Italia e in Europa (relatore Mantovano), presentata il 7 marzo 2001
Doc. XXIII, n. 56
- Relazione conclusiva (relatore Lumia), presentata il 7 marzo 2001
Doc. XXIII, n. 57

La Commissione ha inoltre approvato le seguenti deliberazioni in merito alla pubblicazione di documenti:

- Pubblicazione degli atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra, presentata il 28 aprile 1998 ⁽⁶²⁾
Doc. XXIII, n. 6
- Pubblicazione degli atti riferiti all'attività svolta nella V legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia nel settore urbanistico della città di Palermo, presentata il 7 ottobre 1998
Doc. XXIII, n. 15
- Pubblicazione di atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra, presentata il 26 gennaio 1999
Doc. XXIII, n. 22
- Pubblicazione degli ulteriori atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra, presentata il 15 marzo 1999
Doc. XXIII, n. 24
- Pubblicazione degli atti concernenti gli omicidi di Accursio Miraglia e Placido Rizzotto, presentata il 20 marzo 2001
Doc. XXIII, n. 62

XIV legislatura

Nel corso della XIV legislatura la nomina dei componenti fu annunciata in Aula alla Camera e al Senato il 27 novembre 2001. La Commissione si costituì il 29 novembre 2001, eleggendo presidente il senatore Centaro. La Commissione si costituì nuovamente il 28 gennaio 2004, rieleggendo presidente il senatore Centaro. I lavori si sono protratti per 91 sedute e si sono conclusi il 10 febbraio 2006; le missioni fuori sede sono state 31. Il regolamento interno fu approvato nella seduta del 15 gennaio 2002. La Commissione ha approvato 5 relazioni ⁽⁶³⁾, mentre sono state presentate 2 relazioni di minoranza:

- Relazione annuale (relatore Centaro), presentata il 30 luglio 2003
Doc. XXIII, n. 3
- Documento conclusivo sul Piemonte e la Valle d'Aosta (relatore Peruzzotti), presentato il 22 luglio 2004
Doc. XXIII, n. 8
- Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279) (relatore Maritati), presentata il 15 marzo 2005
Doc. XXIII, n. 13
- Documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali (relatore Centaro), presentato il 20 ottobre 2005
Doc. XXIII, n. 14
- Relazione di minoranza riguardante il documento sulle problematiche concernenti il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali (relatore Lumia ed altri), presentata il 20 ottobre 2005
Doc. XXIII, n. 14-*bis*


- Relazione conclusiva (relatore Centaro), presentata il 20 gennaio 2006
Doc. XXIII, n. 16
- Relazione conclusiva di minoranza (relatore Lumia), presentata il 20 gennaio 2006
Doc. XXIII, n. 16-*bis*

XV legislatura

Nel corso della XV legislatura la nomina dei componenti è stata annunciata in Aula alla Camera il 13 novembre 2006 e al Senato il 14 novembre 2006. La Commissione si è costituita il 15 novembre 2006, eleggendo presidente l'onorevole Forgione. I lavori si sono protratti per 48 sedute e si sono conclusi il 10 febbraio 2006; le missioni fuori sede sono state 5. Il regolamento interno è stato approvato nella seduta del 6 dicembre 2006. La Commissione ha approvato 5 relazioni:


- Relazione sulla designazione dei candidati alle elezioni amministrative (relatore Forgione), presentata il 3 aprile 2007
Doc. XXIII, n. 1
- Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata (relatore Lumia), presentata il 28 novembre 2007
Doc. XXIII, n. 3
- Relazione annuale sulla 'ndrangheta (relatore Forgione), presentata il 20 febbraio 2008
Doc. XXIII, n. 5
- Relazione sui testimoni di giustizia (relatore Napoli), presentata il 20 febbraio 2008
Doc. XXIII, n. 6
- Relazione conclusiva (relatore Forgione), presentata il 20 febbraio 2008
Doc. XXIII, n. 7

In merito all'attività, può essere utile ricordare che diversa è stata la durata dei lavori della Commissione durante le legislature, come rappresentato nel grafico seguente:



Allo stesso modo, l'attività della Commissione è stata diversa sotto il profilo quantitativo delle sedute e delle missioni:

Sedute e missioni della Commissione



Dall'analisi contenutistica dell'insieme delle relazioni approvate dalla Commissione (o presentate, se di minoranza) nel corso della propria attività dalla V alla XV legislatura, è possibile inoltre evincere un dato sostanziale nella misura in cui la maggior parte delle relazioni (47 su 111) è di tipo territoriale; esse sono cioè dedicate ad una regione – o a una parte di essa – ed all'associazione criminale che tradizionalmente vi trova insediamento. In tale ambito è possibile rilevare che:


- alla criminalità organizzata in Sicilia sono state complessivamente dedicate 18 relazioni;
- alla criminalità organizzata in Campania sono state complessivamente dedicate 9 relazioni;
- alla criminalità organizzata in Calabria sono state complessivamente dedicate 8 relazioni;
- alla criminalità organizzata in Puglia sono state complessivamente dedicate 5 relazioni;
- alla criminalità organizzata in Lombardia sono state complessivamente dedicate 2 relazioni;
- alla criminalità organizzata presente in Lazio, Basilicata, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta 1 relazione ciascuna, così come è stata dedicata 1 relazione alle aree diverse da quelle di tradizionale insediamento complessivamente intese.

Le relazioni specificamente dedicate a modificazioni legislative sono complessivamente 9, delle quali 2 dedicate all'ordinamento penitenziario e al regime carcerario speciale dell'articolo 41-*bis*. Questo dato appare peraltro molto significativo in relazione, sotto un profilo generale, alle finalità dell'istituto dell'inchiesta parlamentare, e sotto un profilo particolare, agli esiti legislativi dell'attività della Commissione. In altri termini dall'analisi degli argomenti affrontati nelle relazioni emerge maggiormente il dato della "politicalità" della Commissione rispetto a quello legislativo, e cioè quello della maggiore risonanza degli esiti dell'inchiesta nel contesto socio-politico della Nazione piuttosto che nel contesto parlamentare, atteso che nessuna relazione della Commissione antimafia – così come nella larghissima maggioranza delle inchieste parlamentari – ha dato luogo ad un dibattito in Aula.

Parimenti meritevole di una riflessione appare l'incidenza dell'attività della Commissione sulla legislazione, e cioè su di un altro aspetto che lega l'inchiesta all'esercizio delle prerogative parlamentari. Le principali fonti della normativa antimafia vigente ⁽⁶⁴⁾, infatti, sono state adottate in parti-

colari momenti storici, spesso su iniziativa del Governo per far fronte ad emergenze dovute a forti recrudescenze criminali, e solo in parte può essere rinvenuta una connessione con le relazioni adottate della Commissione, che – in proporzione – si è occupata più del fenomeno nella sua dimensione sociale o giudiziaria, che nella sua proiezione legislativa.

Infine, per dare semplicemente un'idea numerica dei documenti prodotti dalla Commissione in oltre 40 anni di attività, nella tabella seguente si è inteso mettere a confronto un dato relativo alla proiezione quantitativa, sotto il profilo del numero e della consistenza in termini di pagine delle relazioni approvate (o presentate, se di minoranza) dalla Commissione in ciascuna legislatura.



Complessivamente, dal 1964 al 2008 la Commissione ha prodotto 111 relazioni, per una consistenza totale di circa 20.000 pagine pubblicate tra gli atti parlamentari. ⁽⁶⁵⁾

14 - Conclusioni

Dalla VIII legislatura in poi, a partire dal 1982, la Commissione parlamentare antimafia è stata istituita in ogni legislatura, senza soluzioni di continuità. Dall'analisi delle leggi istitutive emergono tendenzialmente due diverse linee evolutive, di seguito sinteticamente descritte.

La prima può essere definita di “giurisdizionalizzazione”, e cioè il progressivo innesto, in particolar modo a partire dalla X legislatura, di istituti e procedure tipiche del procedimento giudiziario in seno all’inchiesta parlamentare. Possono essere considerati indici di tale tendenza:

- in via generale, la ricostituzione della Commissione con poteri di inchiesta, dopo la prima istituzione nel 1963 e l’esperienza della VIII e IX legislatura come commissione di controllo;
- l’applicazione, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, delle norme del codice penale, inizialmente limitate alle sole fattispecie del rifiuto di uffici legalmente dovuti e della falsa testimonianza e successivamente estese a tutti i delitti contro l’attività giudiziaria; ⁽⁶⁶⁾
- l’opponibilità del segreto tra difensore e *parte processuale* nell’ambito del mandato;
- l’esonero per gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria dall’obbligo di rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni;
- la possibilità di avvalersi dell’apporto di magistrati e di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

In materia di segreto, invece, l’evoluzione della normativa è asimmetrica rispetto alla configurazione dei poteri e delle limitazioni dell’autorità giudiziaria. Dalla previsione dell’applicazione delle norme in vigore in tema di segreto di Stato, d’ufficio, professionale e bancario, è prima venuto meno il limite della opponibilità alla Commissione del segreto di Stato (a partire dalla XII legislatura), sul presupposto della qualificazione dei fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari quali fatti eversivi dell’ordine costituzionale; e successivamente anche del segreto d’ufficio (a partire dalla XIV legislatura).

La tendenza all’introduzione e all’impiego dei mezzi processuali ha tuttavia incontrato un forte – e forse auspicabile – ridimensionamento nella XV legislatura, con il divieto di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale. La norma può essere infatti considerata espressione di un principio volto a preferire l’impiego, nel corso dell’inchiesta, degli istituti e delle procedure proprie della sede parlamentare – attraverso la collaborazione del soggetto depositario delle informazioni ricercate – rispetto all’impiego dei mezzi coercitivi propri dell’azione giudiziaria.

Una seconda tendenza è quella che ha nel corso del tempo conferito alla Commissione un tratto per così dire di “permanentizzazione”, nel senso che le leggi istitutive hanno via via configurato la Commissione d’inchiesta secondo un modello – anche manieristico, per certi versi – che l’ha resa somigliante alle Commissioni permanenti delle due Camere sotto molteplici profili:

- dalla XI legislatura in poi, la durata della Commissione antimafia coincide con la durata della legislatura;
- il numero dei componenti, salito fino a cinquanta, è praticamente lo stesso delle commissioni permanenti (della Camera);
- dalla XIII legislatura, allorché è stato superato il metodo della designazione del presidente da parte dei Presidenti delle Camere, le modalità di elezione dell’ufficio di presidenza della Commissione sono pressoché le stesse previste dall’articolo 20 del Regolamento della Camera e dall’articolo 27, comma 3, del Regolamento del Senato per le Commissioni permanenti;
- a partire dalla XIII legislatura è stato altresì previsto il rinnovo della Commissione dopo un biennio dalla costituzione, così come avviene per le permanenti ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Regolamento della Camera e dell’articolo 21, comma 7, del Regolamento del Senato;
- dalla VIII legislatura, è previsto che la Commissione d’inchiesta comunque riferisca alle Camere annualmente (nonché ogni volta che lo ritenga opportuno), e non solo al termine dei lavori;
- l’attività stessa della Commissione sembra tener conto della ricostituzione della Commissione quale fatto certo. In tal senso depongono le deliberazioni di norma adottate ad inizio lavori, con cui vengono acquisiti gli atti e i documenti delle precedenti Commissioni, in modo da formare un patrimonio documentale unitario, del quale la Commissione in carica può pienamente disporre, anche in relazione all’eventuale mutamento del regime di classificazione di taluni atti ⁽⁶⁷⁾. Allo stesso modo, le deliberazioni adottate a conclusione dell’attività in ciascuna legislatura, relative alla pubblicità degli atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione, di norma raccomandano che l’archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione antimafia che potrà essere eventualmente istituita nella successiva legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente. A chiusura del cerchio, nella medesima deliberazione è inoltre di norma contenuta

una previsione relativa alla durata del vincolo di segretezza sugli atti assoggettati a tale regime, “fatte salve le determinazioni adottate, in ordine al regime di pubblicità degli atti, da parte delle Commissioni parlamentari che saranno eventualmente istituite nelle prossime legislature qualora decidano di acquisire gli atti della presente Commissione” ⁽⁶⁸⁾;

- anche dal punto di vista politico la Commissione antimafia ha registrato un avvicinamento alle Commissioni permanenti ⁽⁶⁹⁾ dal momento in cui anch'essa è stata attratta, in senso lato, nell'indirizzo politico della maggioranza, allorquando (XIII legislatura) la nomina del presidente attraverso l'elezione ha sostituito il sistema della designazione da parte dei Presidenti delle Camere. In precedenza, infatti, la presidenza della Commissione, a partire dalla IX legislatura, era affidata ad un esponente dell'opposizione; a partire dalla XIII legislatura, invece, alla presidenza è stato eletto un esponente della maggioranza di Governo. A ciò si può infine aggiungere una progressiva specializzazione dei componenti ⁽⁷⁰⁾, la quale ha fatto sì che circa il venticinque per cento dei suoi componenti nel corso del tempo ne sia stato membro per più di una legislatura.

TESTI DELLE LEGGI ISTITUTIVE DELLA
COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
(III – XV LEGISLATURA)

III LEGISLATURA

Legge 20 dicembre 1962, n. 1720

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 29 dicembre 1962

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia.

Art. 1.

È istituita una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

La commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati.

Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai presidenti delle due assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del parlamento.

La commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

La commissione, esaminate la genesi e le caratteristiche del fenomeno della mafia, dovrà proporre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VIII LEGISLATURA

Legge 13 settembre 1982, n. 646

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 14 settembre 1982

Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Capo IV - Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Art. 32.

È istituita per la durata di tre anni una commissione parlamentare con il compito di:

- 1) verificare l'attuazione della presente legge e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, in riferimento al fenomeno mafioso e alle sue connessioni;
- 2) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva la iniziativa dello Stato;
- 3) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

Art. 33.

La commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 34.

L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 35.

Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

La commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

IX LEGISLATURA

Legge 31 gennaio 1986, n. 12

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986

Proroga della durata della commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Articolo unico

La durata della commissione parlamentare di cui al primo comma dell'art. 32 della L. 13 settembre 1982, n. 646, è prorogata per l'intero periodo della IX Legislatura.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono a nominare i membri della commissione nel rispetto delle norme previste dall'art. 33 della L. 13 settembre 1982, n. 646.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA

Legge 23 marzo 1988, n. 94

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1988

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Art. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini, e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416/bis del codice penale.

Art. 2.

1. La commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROROGA

Legge 27 luglio 1991, n. 229

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° agosto 1991

Proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Art.1.

1. Il termine previsto dall'Art. 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI LEGISLATURA

Legge 7 marzo 1992, n. 356

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1992

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

Art. 25-quater.

(...omissis)

Dopo il Titolo VII è inserito il seguente: «Titolo VII-*bis*. Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Art. 25-quinquies.

(commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari).

1. È istituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Art. 25-sexies.

(Composizione della commissione).

1. La commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 25-septies.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 25-octies.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione di cui al presente Titolo.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 25-novies.

(Segreto).

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 25-decies.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun competente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati».

XII LEGISLATURA

Legge 30 giugno 1994, n. 430

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1994

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Art. 1.

Compiti della commissione

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Art. 2.

Composizione della commissione.

1. La commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

Audizioni e testimonianze.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

Richiesta di atti e documenti.

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione di cui alla presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

Segreto.

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna.

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

XIII LEGISLATURA

Legge 1° ottobre 1996, n. 509

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 1996

Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. È istituita, per la durata della XIII Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

4. La commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

Composizione e presidenza della commissione

1. La commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Audizioni e testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, di camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

Richiesta di atti e documenti

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

Segreto

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale addetti alla commissione nonché ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio,

sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività sua e delle Commissioni precedenti.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIV LEGISLATURA

Legge 19 ottobre 2001, n. 386

pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similari;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

d) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i patrimoni;

e) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

f) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando

le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

h) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. La commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della commissione)

1. La commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla commissione di cui alla presente legge.

6. La commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XV LEGISLATURA

Legge 27 ottobre 2006, n. 277

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2006

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Art. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale nonché sulle similari associazioni criminali, anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonché degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e similare;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;

g) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

h) verificare l'impatto negativo delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulle misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure idonee a renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della commissione).

1. La commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti la commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla commissione di cui alla presente legge.

6. La commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legislatura	III	IV	V	VI	VIII	IX
		12/06/1958 15/05/1963	16/05/1963 04/06/1968	05/06/1968 24/05/1972	25/05/1972 04/07/1976	20/06/1979 11/07/1983
Legge istitutiva	20/12/1962 n. 1720				13/09/1982 n. 646, 646 ⁽⁷¹⁾	13/09/1982 n. 646, prorogata con l. 31/01/1986 n. 12
Regolamento interno (approvazione)			31/07/1969	16/05/1973	23/03/1983	23/03/1983
Numero dei componenti	31 (15 senatori + 15 deputati + presidente)				41 (20 senatori + 20 deputati + presidente)	
Presidente della Commissione	On. Paolo ROSSI (PSI-PSDIU), <i>designato</i>	Sen. Donato PAFUNDI (DC), <i>designato</i>	On. Francesco CATTANEI (DC), <i>designato</i>	Sen. Luigi CARRARO (DC), <i>designato</i>	Sen. Nicola LAPENTA (DC), <i>designato</i>	On. Abdon ALINOVI (PCI), <i>designato</i>
Durata	Non era previsto un termine				3 anni ⁽⁷³⁾	3 anni; proroga: IX legislatura ⁽⁷⁴⁾
Costituzione	- ⁽⁷⁶⁾	06/07/1963	13/11/1968	05/10/1972 ⁽⁷⁷⁾	02/02/83	12/08/1983 23/04/1986
Termine lavori	-	(08/03/1968)	(31/03/1972)	(15/01/1976)	05/05/83	12/05/1987
		15/01/1976				
Durata lavori	-	4 anni e 8 mesi	3 anni e 4 mesi	3 anni e 3 mesi	3 mesi	3 anni e 9 mesi
Rinnovo	No				No	

X	XI	XII	XIII	XIV	XV
02/07/1987 22/04/1992	23/04/1992 14/04/1994	15/04/1994 08/05/1996	09/05/1996 29/05/2001	30/05/2001 27/04/2006	28/04/2006 28/04/2008
23/03/1988 n. 94, prorogata con l. 27/7/1991 n. 229	07/08/1992 n. 356	30/06/1994 n. 430	01/10/1996 n. 509	19/10/2001 n. 386	27/10/2006 n. 277
08/11/1988	06/10/1992	21/10/1994	11/03/1997	15/01/2002	06/12/2006
41 (20 sen. + 20 dep.+ pres.)	51 (25 sen. + 25 dep.+ pres.)	51 (25 sen. + 25 dep.+ pres.)	50 (25 sen. + 25 dep.)	50 (25 sen. + 25 dep.)	50 (25 sen. + 25 dep.)
Sen. Gerardo CHIAROMON- TE (PCI-PDS), <i>designato</i>	On. Luciano VIOLANTE (PDS), <i>designato</i> (⁷²)	On. Tiziana PARENTI (FI), <i>designato</i>	Sen. Ottaviano DEL TURCO (Misto – SDI), <i>eletto</i> On. Giuseppe LUMIA (Dem. Sin.–UL), <i>eletto</i>	Sen. Roberto CENTARO (FI), <i>eletto</i>	On. Francesco FORGIONE (RC- SE), <i>eletto</i>
3 anni (⁷⁵); <i>proroga:</i> 30/06/1992	XI legislatura	XII legislatura	XIII legislatura	XIV legislatura	XV legislatura
28/07/1988	30/09/1992	13/09/1994	04/12/1996	29/11/2001	15/11/2006
15/04/1992	18/02/1994	20/03/1996	06/03/2001	10/02/2006	20/02/2008
3 anni e 9 mesi	1 anno e 5 mesi	1 anno e 6 mesi	4 anni e 4 mesi	4 anni e 3 mesi	1 anno e 4 mesi
No	No	No	Sì (⁷⁸)	Sì (⁷⁹)	Sì

Legislatura	III	IV	V	VI	VIII	IX
	12/06/58 15/05/63	16/05/63 04/06/68	05/06/68 24/05/72	25/05/72 04/07/76	20/06/79 11/07/83	12/07/83 01/07/87
Legge istitutiva	20/12/62 n. 1720				13/09/82 n. 646	13/09/82 n. 646

Numero dei componenti	31 (15 senatori + 15 deputati + presidente)				41 (20 sen. + 20 dep.+ pres.)		
Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione	5	8	7	8	10	9	10

Presidente della Commissione	On. Paolo ROSSI (PSI-PSDIU)	Sen. Donato PAFUNDI (DC)	On. Francesco CATTANEI (DC)	Sen. Luigi CAR-RARO (DC)	Sen. Nicola LAPENTA (DC)	On. Abdon ALINOVI (PCI)
Presidente della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione	On. Giovanni LEONE (DC)	Sen. Cesare MERZAGO-RA (DC) (16.5.1963-7.11.1967) <i>indi</i> Sen. Ennio ZELIONI LANZINI (DC) (8.11.1967 - 4.6. 1968)	On. Sandro PERTINI (PSI-PSDIU)	Sen. Amintore FANFANI (DC) (25.5.1972 - 26.6.1973) <i>indi</i> Sen. Giovanni SPAGNOL-LI (DC) (27.6.1973 - 4.7.1976)	Sen. Amintore FANFANI (DC) (20.6.1979 - 1.12.1982) <i>indi</i> Sen. Tommaso MORLINO (DC) (9.12.1982 - 6.5.1983) Sen. Vittorino COLOMBO (DC) (12.5.1983 - 11.7.1983)	On. Nilde IOTTI (PCI)

X	XI	XII	XIII	XIV	XV
02/07/87 22/04/92	23/04/92 14/04/94	15/04/94 08/05/96	09/05/96 29/05/01	30/05/01 27/04/06	28/04/06 28/04/08
23/03/88 n. 94	07/08/92 n. 356	30/06/94 n. 430	01/10/96 n. 509	19/10/01 n. 386	27/10/06 n. 277

41 (20 sen. + 20 dep.+ pres.)	51 (25 sen. + 25 dep.+ pres.)	51 (25 sen. + 25 dep.+ pres.)	50 (25 sen. + 25 dep.)	50 (25 sen. + 25 dep.)	50 (25 sen. + 25 dep.)
11	12	13	14	12	16

Sen. Gerardo CHIARO- MONTE (PCI-PDS)	On. Luciano VIOLANTE (PDS)	On. Tiziana PARENTI (FI)	Sen. Ottaviano DEL TURCO (Misto - SDI) - On. Giuseppe LUMIA (Dem. Sin.- Ulivo)	Sen. Roberto CENTARO (FI)	On. Francesco FORGIONE (RC- SE)
Sen. Giovanni SPADOLINI (PRI)	On. Giorgio NAPOLITA- NO (PDS)	On. Irene PIVETTI (Lega Nord)	Sen. Nicola MANCINO (PPI) - On. Luciano VIOLANTE (Dem. Sin.- Ulivo)	Sen. Marcello PERA (FI)	On. Fausto BERTINOTTI (RC- SE)

Legislatura	III	IV	V	VI	VIII	IX
	12/06/58 15/05/63	16/05/63 04/06/68	05/06/68 24/05/72	25/05/72 04/07/76	20/06/79 11/07/83	12/07/83 01/07/87
Legge istitutiva	20/12/62 n. 1720				13/09/82 n. 646	13/09/82 n. 646
Presidente della Commissione	On. Paolo ROSSI (PSI-PSDIU)	Sen. Donato PAFUNDI (DC)	On. Francesco CATTANEI (DC)	Sen. Luigi CARRARO (DC)	Sen. Nicola LAPENTA (DC)	On. Abdon ALINOVİ (PCI)
Sedute	-	118	75	77	10	94
Comitati	-	12 ⁽⁸⁰⁾	12 ⁽⁸¹⁾	9 ⁽⁸²⁾	5	5
Soggetti auditi	-	- ⁽⁸⁴⁾	47 ⁽⁸⁵⁾	-	5 ⁽⁸⁶⁾	45
Missioni	-	79 ⁽⁸⁷⁾	123 ⁽⁸⁸⁾	-	1	6
Relazioni approvate	-	1	7	3 ⁽⁸⁹⁾	-	2
Relazioni di minoranza	-	-	-	2	-	1
Documentaz. raccolta	-	- ⁽⁹²⁾	- ⁽⁹³⁾	- ⁽⁹⁴⁾	-	- ⁽⁹⁵⁾
Segreto	La delibera sulla pubblicità degli atti non stabilisce termini				Nessuna previsione	Nessuna previsione
Archivio storico	Senato				Camera	

X	XI	XII	XIII	XIV	XV
02/07/87 22/04/92	23/04/92 14/04/94	15/04/94 08/05/96	09/05/96 29/05/01	30/05/01 27/04/06	28/04/06 28/04/08
23/03/88 n. 94	07/08/92 n. 356	30/06/94 n. 430	01/10/96 n. 509	19/10/01 n. 386	27/10/06 n. 277
Sen. Gerardo CHIARO- MONTE (PCI-PDS)	On. Luciano VIOLANTE (PDS)	On. Tiziana PARENTI (FI)	Sen. Ottaviano DEL TURCO (Misto - SDI); On. Giuseppe LUMIA (Dem. Sin.- Ulivo)	Sen. Roberto CENTARO (FI)	On. Francesco FORGIONE (RC-SE)
81	89	101	104	91	48
7	6	-	11 ⁽⁸³⁾	13	15
26	52	38	85	61	43
59	29	12	54	31	5
38	13	4	17 ⁽⁹⁰⁾	5 ⁽⁹¹⁾	4
6	4	-	2	2	-
3699 ⁽⁹⁶⁾	4108 ⁽⁹⁷⁾	1362 ⁽⁹⁸⁾	6586 ⁽⁹⁹⁾	3403 ⁽¹⁰⁰⁾	982 ⁽¹⁰¹⁾
Nessuna previ- sione	Nessuna previ- sione	Nessuna previ- sione	20 anni	40 anni	40 anni
Senato	Camera	Camera	Camera	Senato	Camera

COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA
RIEPILOGO GENERALE DALLA III ALLA XV
LEGISLATURA - DATI AGGREGATI

Legislature (III - VI; VIII - IX; X - XV)	12
Leggi istitutive e di proroga	10
Presidenti della Commissione	13
Componenti	408
Comitati	95
Sedute	888
Auditi (in sede)	402
Missioni e sopralluoghi	399
Documenti (X-XV legislatura)	20.140
Relazioni approvate	94
Relazioni di minoranza	17

Tra i 408 senatori e deputati che hanno fatto parte della Commissione, 96 ne sono stati membri in più legislature. In particolare, 71 sono stati membri in due legislature, 19 sono stati membri in tre legislature, mentre 6 (Brutti, Flamigni, Florino, Nicosia, Varaldo e Violante) sono stati membri in quattro legislature.

Elenco dei componenti della
Commissione parlamentare antimafia
(III-XV legislatura)

1. on. ACCIARO Giovanni Carlo - XI (MISTO)
2. on. ACIERNO Alberto - XIII (MISTO)
3. sen. ADAMOLI Gelasio - IV (PCI); V (PCI); VI (PCI)
4. sen. ADRAGNA Benedetto - XV (PD-U)
5. on. ALBANESE Argia Valeria - XIII (I DEM.-ULIVO)
6. sen. ALESSI Giuseppe - IV (DC)
7. on. ALINOVI Abdou - VIII (PCI); IX (PCI), *Presidente*; X (PCI-PDS), *Presidente*
8. on. AMADEI Giuseppe - IV (PSDI)
9. on. AMODEO Natale - VIII (PCI)
10. on. ANDO' Salvatore - X (PSI)
11. sen. ANGELINI Armando - III (DC)
12. on. ANGELINI Piero Mario - XI (DC)
13. sen. ARGIROFFI Emilio - VIII (PCI)
14. on. ARLACCHI Giuseppe - XII (PROGR. FEDER.), *Vice Presidente*
15. on. ARMATO Baldassarre - IX (DC)
16. sen. ASARO Nicolò - IV (PSI-PSDIU)
17. on. ASSENNATO Mario - III (PCI); IV (PCI)
18. on. ASTORE Giuseppe - XV (IDV)
19. on. AULETA Francesco - IX (PCI)
20. on. AYALA Giuseppe Maria - XI (PRI); XII (MISTO); XIV (DS-U, Senato)
21. on. AZZANO CANTARUTTI Luca - XII (LEGA NORD)
22. sen. AZZARA' Carmelo - X (DC), *Segretario*
23. on. AZZARO Giuseppe - VI (DC); IX (DC); X (DC)
24. on. BACCHI Domenico - VIII (PCI)
25. sen. BACCINI Mario - XV (UDC)
26. sen. BALLESI Carlo - XI (DC)
27. on. BARGONE Antonio - X (PCI-PDS); XI (PDS); XII (PROGR. FEDER.)
28. on. BARUFFI Luigi - X (DC)
29. sen. BATTAGLIA Giovanni - XIV (DS-U)

30. on. BECCHI Ada - X (SIN. IND.)
31. on. BELLUSCIO Costantino - IX (PSDI)
32. sen. BENASSI Ugo - X (PCI-PDS)
33. sen. BERGAMASCO Giorgio - III (Misto); IV (PLI)
34. sen. BERNARDINETTI Marzio - V (DC)
35. on. BERRY Mario - III (DC)
36. sen. BERTHET Amato - V (DC)
37. sen. BERTI Giuseppe - III (PCI)
38. sen. BERTINELLI Virginio - VI (PSDI), *Vice Presidente*
39. sen. BERTOLA Ermenegildo - VI (DC)
40. on. BERTOLINI Isabella - XIV (FI)
41. sen. BERTONI Raffaele - XII (PROGR. FEDER.)
42. on. BERTUCCI Maurizio - XII (FI)
43. sen. BETTONI Dante - IV (DC)
44. on. BINETTI Vincenzo - X (DC)
45. on. BIONDI Alfredo - XI (PLI)
46. sen. BISCARDI Luigi - XI (MISTO)
47. sen. BOBBIO Luigi - XIV (AN)
48. sen. BONAZZI Renzo - VIII (PCI)
49. on. BONO Nicola - XV (AN)
50. on. BONSANTI Alessandra - XII (PROGR. FEDER.)
51. on. BORDO Michele - XV (PD-U)
52. on. BORGHEZIO Mario - XI (LEGA NORD); XIII (LEGA NORD)
53. sen. BOSCETTO Gabriele - XIV (FI)
54. sen. BOSO Erminio Enzo - XI (LEGA NORD); XII (LEGA NORD),
Segretario
55. on. BOVA Domenico - XIII (DEM.SIN.-ULIVO); XIV (DS-U)
56. sen. BRANCA Giuseppe - VIII (SIN. IND.)
57. sen. BRUGGER Peter - V (MISTO - SVP); VIII (MISTO-SVP)
58. on. BRUNETTI Mario - XIII (COMUNISTA)
59. on. BRUNI Emidio - V (PCI)
60. on. BRUNO Paolo - X (PSDI)
61. sen. BRUTTI Massimo - XI (PDS); XII (PROGR. FEDER.); XIV
(DS-U); XV (PD-U)
62. sen. BUCCICO Nicola Emilio - XV (AN)
63. sen. BUCCIERO Ettore - XIV (AN)
64. on. BURTONE Giovanni - XIV (MARG-U); XV (PD-U)
65. sen. BUTINI Ivo - XI (DC)

66. on. BUTTITTA Antonino - XI (PSI)
67. sen. CABRAS Paolo - XI (DC), *Vice Presidente*
68. on. CACCAVALE Michele - XII (FI)
69. on. CAFARELLI Francesco - IX (DC); XI (DC), *Segretario*
70. sen. CALVI Maurizio - X (PSI), *Vice Presidente*
71. sen. CALVI Guido - XIII (DEM. SIN.-ULIVO); XIV (DS-U); XV (PD-U)
72. sen. CAMPUS Gianvittorio - XII (FI)
73. on. CANTALUPO Roberto - V (PLI)
74. sen. CAPONE Alfonso - XII (CCD)
75. sen. CAPPELLI Sergio - XI (LEGA NORD)
76. sen. CAPPUZZO Umberto - X (DC); XI (DC)
77. sen. CAROLI Martino Luigi - IV (DC)
78. on. CARRARA Carmelo - XIII (MISTO-CCD)
79. sen. CARRARO Luigi - V (DC); VI (DC), *Presidente*
80. on. CARTA Gianuario - VIII (DC)
81. on. CASELLI Flavio Giovanni - XII (LEGA NORD)
82. on. CASINI Carlo - VIII (DC); IX (DC)
83. sen. CASTELLI Roberto - XV (LNP)
84. on. CATTANEI Francesco - V (DC), *Presidente*
85. sen. CENTARO Roberto - XIII (FI); XIV (FI), *Presidente*
86. on. CEREMIGNA Enzo - XIV (MISTO-RNP), *Vice Presidente*
87. sen. CHIAROMONTE Gerardo - VI (PCI), *Vice Presidente*; X (PCI-PDS), *Presidente*
88. on. CIAI TRIVELLI Anna Maria - VIII (PCI)
89. on. CICALA Marco - XIV (FI)
90. on. CIOFI DEGLI ATTI Paolo Emilio - IX (PCI)
91. sen. CIPOLLA Nicolò Rosario - IV (PCI); V (PCI)
92. sen. CIRAMI Melchiorre - XIII (MISTO-CDU); XIV (UDC)
93. on. CIRINO POMICINO Paolo - XV (DCA-NPSI)
94. sen. COCO Giovanni Silvestro - IX (DC)
95. on. CONTI Carlo - XII (LEGA NORD)
96. sen. CORLEONE Francesco - X (FEE)
97. sen. CREPELLANI Luigi - III (DC); IV (DC)
98. sen. CRINO' Francesco Antonio - XIV (MISTO-NPSI)
99. on. CRISTALDI Nicolò - XIV (AN)
100. on. CRISTOFORI Adolfo - VIII (DC), *Segretario*; IX (DC)
101. sen. CROCETTA Salvatore - XI (PRC)

102. on. CRUCIANELLI Famiano - XIII (DEM.SIN.-ULIVO)
103. sen. CURTO Euprepio - XIII (AN), *Segretario*; XIV (AN); XV (AN)
104. sen. CUSIMANO Vito - XII (AN)
105. sen. CUTRERA Achille - XI (PSI)
106. sen. D'ALI' Antonio - XII (FI)
107. sen. D'ALBORA Amedeo - III (Misto)
108. sen. DALLA CHIESA Nando - XIV (MAR-DL-U), *Segretario*
109. on. D'AMATO Carlo - XI (PSI), *Vice Presidente*
110. sen. D'AMELIO Saverio - VIII (DC); IX (DC), *Vice Presidente*; XI (DC)
111. on. DE FRANCISCIS Alessandro - XIV (Misto POP-UDEUR)
112. sen. DE GIUSEPPE Giorgio - IX (DC)
113. on. DE LORENZO Francesco - X (PLI)
114. sen. DE MATTEO Aldo - XI (DC)
115. sen. DE PAOLI Elidio - XII (MISTO)
116. sen. DE ZULUETA Tana - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
117. on. DEL PRETE Antonio - XII (AN)
118. sen. DEL TURCO Ottaviano - XIII (Misto-SDI), *Presidente*
119. on. DELLA BRIOTTA Libero - V (PSI), *Vice Presidente*; VI (PSI)
120. sen. DELLA PORTA Onio - VI (DC)
121. on. DEVECCHI Paolo - XII (LEGA NORD)
122. sen. DI BELLA Saverio - XII (PROGR. FEDER.)
123. on. DI GIANNANTONIO Natalino - III (DC); IV (DC); V (DC)
124. sen. DI LELLO FINUOLI Giuseppe - XV (RC-SE)
125. on. DI RE Carlo - IX (PRI)
126. sen. DIANA Lorenzo - XIII (DEM. SIN.-ULIVO), *Segretario*; XIV (DS-U)
127. on. D'IPPOLITO VITALE Ida - XV (FI)
128. sen. DOLAZZA Massimo - XI (LEGA NORD)
129. on. DONAT-CATTIN Carlo - IV (DC); V (DC)
130. sen. DONATI Guglielmo - IV (DC)
131. sen. D'ONOFRIO Francesco - XIII (CCD)
132. sen. DOPPIO Giuseppe - XII (PPI)
133. on. DRAGO Filippo Maria - XIV (UDC)
134. on. ELKAN Giovanni - IV (DC); VI (DC)
135. sen. ERROI Bruno - XIII (FI)
136. sen. FADA Annibale - V (DC), *Segretario*
137. on. FALLICA Giuseppe - XIV (FI)

138. on. FATUZZO Fabio - XIV (AN)
139. on. FELICI Carlo - VI (DC)
140. on. FELISETTI Luigi Dino - VIII (PSI)
141. sen. FERRARA SALUTE Giovanni - IX (PRI); XI (PRI)
142. sen. FERRARA Mario - XIV (FI)
143. sen. FERRARA Pietro - X (PSI)
144. on. FERRAUTO Romano - XI (PSDI)
145. sen. FIGURELLI Michele - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
146. sen. FIMOIGNARI Giuseppe - IX (DC)
147. on. FIORINO Filippo - IX (PSI)
148. on. FITTANTE Costantino - IX (PCI)
149. on. FLAMIGNI Sergio - V (PCI); VI (PCI); VIII (PCI, Senato); IX (PCI, Senato)
150. sen. FLORINO Michele - XI (MSI-DN); XII (AN); XIII (AN); XIV (AN)
151. sen. FOGU Paolo - X (PSI)
152. on. FOLENA Pietro - XI (PDS)
153. sen. FOLLIERI Mario - VI (DC)
154. sen. FONTANA Albino - XI (DC)
155. sen. FONTANARI Sergio - IX (MISTO-SVP)
156. on. FORGIONE Francesco - XV (RC-SE), *Presidente*
157. on. FORLEO Francesco - X (PCI-PDS)
158. sen. FORMISANO Aniello - XV (MISTO)
159. on. FORNASARI Giuseppe - VIII (DC); IX (DC)
160. sen. FORNI Luciano - VIII (DC)
161. sen. FRASCA Salvatore - IX (PSI); XI (PSI)
162. on. FUMAGALLI Marco - XIII (DEM.SIN.-ULIVO)
163. on. FUMAGALLI CARULLI Battistina - XI (DC)
164. on. GALASSO Alfredo - XI (LA RETE)
165. on. GAMBALE Giuseppe - XIII (I DEM.-ULIVO); XIV (MARG-U)
166. on. GARAVAGLIA Maria Pia - VIII (DC); IX (DC)
167. on. GARGANI Giuseppe - VI (DC)
168. sen. GARIBALDI Renato - IX (PSI)
169. sen. GAROFALO Carmine - XI (PDS)
170. on. GARRA Giacomo - XII (FI)
171. sen. GARRAFFA Costantino - XV (PD-U)
172. on. GATTO Mario - XIII (DEM.SIN.-ULIVO)
173. sen. GATTO Simone - IV (PSI); V (PSI), *Segretario*

174. on. GATTO Vincenzo - III (PSI); IV (PSI), *Segretario*; VI (PSI, Senato), *Segretario*
175. sen. GENTILE Antonio - XIV (FI); XV (FI), *Segretario*
176. on. GEROLIMETTO Mario Domenico - VI (PLI)
177. sen. GIAMBRONE Fabio - XV (MISTO-IDV)
178. on. GIANNI Alfonso - VIII (PCI)
179. sen. GIURICKOVIC Pietro - XII (MISTO)
180. sen. GIUST Bruno - IX (DC)
181. on. GRANATI CARUSO Maria Teresa - IX (PCI)
182. sen. GRANELLI Luigi - VIII (DC)
183. sen. GRANZOTTO BASSO Luciano - III (Misto); IV (PSI-PSDIU)
184. on. GRASSO Gaetano - XI (PDS); XII (PROGR. FEDER.)
185. sen. GRAZIOLI Carlo - VIII (DC)
186. sen. GRECO Francesco - IX (PCI)
187. sen. GRECO Mario - XIII (FI)
188. on. GRILLO Massimo - XIV (UDC)
189. on. GRIMALDI Tullio - XII (RIF. COM.-PROGR.)
190. on. GUADALUPI Mario Marino - III (PSI); IV (PSI)
191. sen. GUALTIERI Libero - X (PRI)
192. on. GUERRIERI Emanuele - III (DC)
193. on. GUIDETTI SERRA Bianca - X (DP), *Segretario*
194. on. GUIDI Alberto - III (PCI); IV (PCI)
195. on. GULLOTTI Antonino - IV (DC); V (DC)
196. sen. GUZZETTI Giuseppe - X (DC)
197. on. IACOBELLIS Ermanno - XIII (UDEUR)
198. sen. IMPOSIMATO Ferdinando - X (PCI-PDS); XI (PDS, Camera); XII (PROGR. FEDER.)
199. on. INCOSTANTE Maria Fortuna - XV (PD-U)
200. sen. IOVENE Nuccio - XV (SDSE)
201. sen. JANNUZZI Raffaele - V (PSI)
202. on. KESSLER Bruno - VIII (DC)
203. sen. LA PORTA Epifanio - VIII (PCI)
204. on. LA TORRE Pio - VI (PCI)
205. sen. LADU Salvatore - XI (DC)
206. on. LAGANA' FORTUGNO Maria Grazia - XV (PD-U)
207. on. LAMACCHIA Bonaventura - XIII (UDEUR)
208. on. LANZINGER Gianni - X (VERDI)
209. sen. LAPENTA Nicola - VIII (DC), *Presidente*

210. on. LAZZARI Luigi - XIV (FI)
211. on. LEGA Silvio - IX (DC)
212. on. LEONI Carlo - XIII (DEM.SIN.-ULIVO); XIV (DS-U)
213. sen. LEOPIZZI Giacomo - IX (PRI)
214. on. LI CAUSI Girolamo - III (PCI); IV (PCI), *Vice Presidente*; V (PCI, Senato), *Vice Presidente*
215. on. LI CAUSI Vito - XV (POP-UDEUR)
216. on. LICANDRO Orazio Antonio - XV (COM.IT)
217. sen. LIPARI Nicolo' Giulio - IX (DC)
218. on. LISI Ugo - XIV (AN)
219. on. LO MONTE Carmelo - XV (MISTO)
220. on. LO PORTO Guido - IX (MSI-DN); X (MSI-DN)
221. sen. LOI Giovanni Battista - IX (MISTO-PSd'AZ.)
222. sen. LOMBARDI Domenico Raffaello - X (DC)
223. sen. LOMBARDI Satriani Luigi Maria - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
224. sen. LUGNANO Francesco - VI (PCI)
225. on. LUMIA Giuseppe - XIII (DEM.SIN.-ULIVO), *Presidente*; XIV (DS-U); XV (PD-U), *Vice Presidente*
226. on. LUSSIGNOLI Francesco - VIII (DC); IX (DC), *Segretario*
227. on. MAIOLO Tiziana - XIII (FI)
228. on. MALAGUGINI Alberto - V (PCI); VI (PCI)
229. sen. MALVANO Franco - XV (FI)
230. on. MANCINI Giacomo - IX (PSI); X (PSI)
231. on. MANCINI Giacomo - XV (RNP)
232. sen. MANCINO Nicola - XII (PPI)
233. sen. MANCONI Luigi - XII (PROGR. VERDI-RETE)
234. on. MANCUSO Filippo - XIII (FI), *Vice Presidente*
235. sen. MANIS Adolfo - XIII (MISTO-RINN.IT.)
236. on. MANNINO Antonino - IX (PCI); X (PCI-PDS)
237. sen. MANNIRONI Salvatore - V (DC)
238. on. MANTOVANO Alfredo - XIII (AN)
239. sen. MANZIONE Roberto - XIV (MAR-DL-U)
240. on. MARAN Alessandro - XIV (DS-U)
241. on. MARCHI Maino - XV (PD-U)
242. sen. MARCHIO Michele - IX (MSI-DN)
243. sen. MARINI Cesare - XII (PROGR. PSI); XIII (MISTO-SDI); XIV (MISTO-RNP)

244. sen. MARITATI Alberto - XIV (DS-U)
245. sen. MARTINI Maria Eletta - IX (DC)
246. on. MARTORELLI Francesco - VIII (PCI), *Vice Presidente*; IX (PCI)
247. on. MARTUSCIELLO Antonio - XIII (FI)
248. on. MATTA Giovanni - VI (DC)
249. on. MATTARELLA Sergio - XII (PPI)
250. on. MATTEOLI Altero - XI (MSI-DN)
251. sen. MAZZA Libero - VIII (DC)
252. sen. MEDURI Renato - XII (AN); XIV (AN)
253. on. MELELEO Salvatore - X (DC)
254. sen. MELOTTO Giovanni Battista - IX (DC)
255. on. MERLIN Angelina - III (PSI)
256. on. MEUCCI Enzo - V (DC); VI (DC)
257. on. MICCICHÈ Gianfranco - XIII (FI)
258. sen. MILILLO Vincenzo - III (PSI); IV (PSI)
259. sen. MILITERNI Giuseppe - IV (DC); IV (DC), *Segretario*
260. on. MINNITI Marco - XIV (DS-U)
261. on. MISASI Riccardo - III (DC); IV (DC)
262. on. MISURACA Filippo - XIV (FI); XV (FI)
263. sen. MOLA Antonio - VIII (PCI), *Segretario*
264. on. MOLINARI Giuseppe - XIII (POP.DEM.-ULIVO)
265. on. MONGELLO Giovanni - IX (DC); X (DC)
266. sen. MONTALBANO Accursio - XV (MISTO-CS)
267. sen. MORINO Alessandro - IV (PSI-PSDIU); V (PSI - PSDI UNIF.)
268. sen. MUGNAI Franco - XV (AN)
269. sen. MUNGARI Vincenzo - XIII (FI)
270. sen. MURMURA Antonino - X (DC)
271. on. NAPOLI Angela - XIII (AN); XIV (AN), *Vice Presidente*; XV (AN)
272. sen. NARDINI Maria Celeste - XV (RC-SE)
273. on. NATTA Alessandro - IX (PCI)
274. sen. NEPI Gualtiero - VIII (DC); IX (DC)
275. on. NERI Sebastiano - XIII (AN)
276. on. NICCOLAI Giuseppe - VI (MSI-DN)
277. on. NICOSIA Angelo - III (MSI-DN); IV (MSI-DN); V (MSI - DN); VI (MSI-DN)
278. sen. NIEDDU Gianni - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
279. sen. NOVI Emiddio - XIII (FI); XIV (FI); XV (FI)

- 280.on. OCCHETTO Achille - IX (PCI)
- 281. sen. OCCHIPINTI Mario - XIII (MISTO- I DEM. -ULIVO)
- 282.on. OLIVO Rosario - XI (PSI); XIII (DEM.SIN.-ULIVO)
- 283. sen. PAFUNDI Donato - IV (DC), *Presidente*
- 284.on. PALMA Nitto Francesco - XIV (FI); XV (FI, Senato)
- 285. sen. PALUMBO Vincenzo - IX (PLI)
- 286. sen. PALUMBO Aniello - XV (PD-U)
- 287. sen. PAPINI Andrea - XIII (MISTO- I DEM.-ULIVO)
- 288. sen. PARDINI Alessandro - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
- 289. on. PARENTI Tiziana - XII (FI), *Presidente*
- 290.on. PAROLO Ugo - XIV (LNFP), *Vice Presidente*
- 291. sen. PARRI Ferruccio - III (PSI); IV (Misto)
- 292.on. PASETTO Nicola - XII (AN)
- 293. sen. PASQUINI Gianfranco - IX (SIN. IND.)
- 294. sen. PASTORINO Carlo - VIII (DC); IX (DC)
- 295. sen. PECCHIOLO Ugo - VIII (PCI)
- 296. sen. PELELLA Enrico - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
- 297. sen. PELLEGGATTA Maria Agostina - XV (IU-VERDI-COM)
- 298.on. PELLEGRINO Tommaso - XV (VERDI), *Segretario*
- 299. sen. PERUZZOTTI Lugi - XII (LEGA NORD); XIII (LEGA NORD); XIV (LP)
- 300. sen. PETRONE Ignazio - V (PCI)
- 301. sen. PETTINATO Rosario - XIII (VERDI-ULIVO)
- 302. sen. PIASENTI Paride - IV (DC)
- 303. on. PICANO Angelo - XV (POP-UDEUR)
- 304. sen. PINTO Biagio - VI (MISTO-PRI);
- 305. sen. PINTO Michele - IX (DC); X (DC)
- 306. sen. PINTUS Francesco - IX (SIN. IND.)
- 307. sen. PIRASTU Ignazio - VI (PCI)
- 308. sen. PISANO' Giorgio - VI (MSI-DN); IX (MSI-DN); X (MSI-DN)
- 309. sen. PISTORIO Giovanni - XV (DC-PRI-IND-MPA)
- 310. on. POLLICE Guido - IX (DP)
- 311. sen. POSTAL Giorgio - IX (DC); XI (DC)
- 312. sen. PROCACCI Giovanni - XV (PD-U)
- 313. sen. RAMPONI Luigi - XII (AN-MSI), *Vice Presidente*
- 314. sen. RANIERI Umberto - XI (PDS)
- 315. sen. RAPISARDA Santi - XI (PSI)
- 316. on. RICCIUTI Romeo - XI (PSI)

317. on. RIGGIO Vito - XI (DC)
318. sen. RIGO Mario - XIII (MISTO-LEGA REGIONI)
319. on. RIZZI Cesare - XIII (LEGA NORD)
320. on. RIZZO Aldo - VIII (SIN. IND.); IX (SIN. IND.), *Segretario*
321. on. ROBALDO Vitale - VIII (PLI)
322. sen. RONCONI Maurizio - XIII (CCD)
323. sen. ROSA Vito - VI (DC)
324. sen. ROSI Giorgio Renzo - VIII (DC)
325. on. ROSSI Paolo - III (PSI-PSDI Unif.), *Presidente*
326. sen. ROSSI Guido Giuseppe - X (SIN. IND.)
327. on. ROSSI Luigi - XI (LEGA NORD)
328. on. ROTONDO Antonio - XV (SDPSE)
329. sen. RUGGERI Salvatore - XV (UDC)
330. sen. RUSSO SPENA Giovanni - XIII (MISTO-RIF.COM.PROG.); XIV (RC)
331. sen. RUVOLO Giuseppe - XIV (UDC)
332. sen. SAILIS Enrico - IV (DC)
333. sen. SALVATO Ersilia - IX (PCI); XI (PRC)
334. sen. SALZANO Francesco - XIV (Aut.)
335. on. SANGALLI Carlo - V (DC); VI (DC)
336. on. SANTELLI Jole - XV (FI)
337. on. SANTULLI Paolo - XIV (MISTO-POP-UDEUR)
338. on. SANZA Angelo Maria - IX (DC)
339. sen. SAPORITO Learco - IX (DC)
340. on. SCALFARO Oscar Luigi - III (DC); IV (DC), *Vice Presidente*
341. on. SCALIA Massimo - XI (VERDI)
342. on. SCIASCIA Leonardo - VIII (PR)
343. sen. SCIVOLETTO Concetto - XII (PROGR. FEDER.)
344. sen. SCLAVI Renzo - IX (PSDI)
345. sen. SCOPELLITI Francesca - XII (FI)
346. sen. SCOTTI Francesco - III (PCI); IV (PCI)
347. on. SCOTTI Vincenzo - XI (DC)
348. on. SCOZZARI Giuseppe - XII (PROGR. FEDER.); XIII (POP. DEM.-ULIVO)
349. sen. SECCHIA Pietro - III (PCI)
350. sen. SEGRETO Domenico - VIII (PSI); IX (PSI), *Vice Presidente*
351. sen. SERENA Antonio - XII (LEGA NORD)
352. on. SERVELLO Francesco - VIII (MSI-DN)

353. on. SGARLATA Marcello - VI (DC) *Segretario*
354. sen. SIBILLE Giuseppe Maria - III (DC)
355. sen. SIGNORELLO Nicola - V (DC)
356. on. SIMEONE Alberto - XII (AN)
357. on. SINISI Giannicola - XIV (MARGH-U)
358. sen. SIRTORI Piergiorgio - X (MISTO-LISTA VERDE)
359. sen. SMURAGLIA Carlo - XI (PDS)
360. sen. SPEZZANO Francesco - IV (PCI)
361. sen. STAJANO Corrado - XII (PROGR. FEDER.)
362. on. STERPA Egidio - VIII (PLI)
363. on. TAGLIALATELA Marcello - XIV (AN); XV (AN)
364. on. TANZILLI Flavio - XII (CCD)
365. on. TAORMINA Carlo - XIV (FI)
366. on. TARADASH Marco - XI (FED.EUR.)
367. sen. TARAMELLI Antonio - IX (PCI)
368. on. TARDITI Vittorio - XII (FI)
369. on. TASSONE Mario - XV (UDC), *Vice Presidente*
370. on. TEODORI Massimo - IX (PR)
371. on. TERRANOVA Cesare - VI (MISTO)
372. sen. THALER AUSSERHOFER Helga - XIV (AUT)
373. sen. TORELLI Carlo - VI (DC)
374. sen. TRIPODI Girolamo - X (PCI-PDS); XI (PRC), *Segretario*; XII (RIF. COM.-PROGR.)
375. on. TUCCARI Emanuele - V (PCI)
376. sen. TUPINI Umberto - III (DC)
377. on. UMIDI SALA Neide Maria - X (PCI-PDS)
378. on. URSO Adolfo - XII (AN)
379. on. USVARDI Gianni - V (PSI)
380. sen. VACCARO Nicola - III (DC)
381. on. VAIRO Gaetano - X (DC)
382. on. VALIANTE Mario - V (DC)
383. sen. VARALDO Franco - III (DC); IV (DC); V (DC); VI (DC)
384. sen. VECCHI Claudio - IX (PCI)
385. on. VELTRI Elio - XIII (MISTO)
386. on. VENDOLA Nicola - XII (RIF. COM. PROGR.), *Segretario*; XIII (MISTO-RC-PRO), *Vice Presidente*
387. on. VENETO Gaetano - XIII (MISTO)
388. sen. VERALDI Donato - XIII (PPI); XIV (MAR-DL-U-)

- 389. on. VERONESI Giuseppe - III (DC); IV (DC)
- 390. on. VESTRI Giorgio - III (PCI); IV (PCI)
- 391. sen. VETERE Ugo - X (PCI-PDS)
- 392. on. VILLARI Riccardo - XV (PD-U)
- 393. sen. VILLECCO CALIPARI Rosa Maria - XV (PD-U)
- 394. on. VIOLANTE Luciano - IX (PCI-PDS); X (PCI-PDS); XI (PDS),
Presidente; XII (PROGR. FEDER.)
- 395. sen. VISERTA COSTANTINI Bruno - XIII (DEM. SIN.-ULIVO)
- 396. sen. VITALE Giuseppe - X (PCI-PDS)
- 397. on. VITALI Luigi - XV (FI)
- 398. sen. VITALONE Claudio - IX (DC); X (DC), *Vice Presidente*
- 399. on. VITO Alfredo - XV (FI)
- 400. sen. VIZZINI Carlo - XIV (FI); XV (FI)
- 401. sen. WILDE Massimo - XIII (LEGA NORD)
- 402. sen. ZANCAN Giampaolo - XIV (VERDI-UN)
- 403. on. ZEN Giovanni - XII (PPI)
- 404. on. ZINCONI Vittorio - IV (PLI)
- 405. sen. ZITO Sisinio - VIII (PSI) , *Vice Presidente*
- 406. sen. ZOTTA Mario - III (DC)
- 407. sen. ZUCCALA' Michele - VI (PSI)
- 408. sen. ZUFFA Grazia - XI (PDS)

Tra i 408 senatori e deputati che hanno fatto parte della Commissione, 96 ne sono stati membri in più legislature:

71 sono stati membri in due legislature;

19 sono stati membri in tre legislature;

6 (Brutti, Flamigni, Florino, Nicosia, Varaldo e Violante) sono stati membri in quattro legislature.

Note

(1) L'elenco è stato predisposto attraverso un *data base* informatico, appositamente realizzato con la collaborazione del personale di segreteria della Commissione e, in particolare, dei militari della Guardia di Finanza, addetti all'archivio della Commissione antimafia nella XV legislatura, Antonio Bellisario, Daniele Ranucci, Antonio Giugliano e Nicola Anguilano, ai quali rivolgo un caloroso ringraziamento sia per il sostegno offerto nel reperimento dei dati forniti a corredo di questa ricerca sia, soprattutto, per la dedizione e la professionalità con le quali hanno svolto, e continuano a svolgere, le funzioni ad essi affidate. A loro è dedicato questo lavoro.

(2) In merito alla denominazione delle diverse commissioni di inchiesta istituite sul fenomeno della criminalità organizzata, già durante i lavori della IV legislatura era presto emerso che nel lessico comune subito era invalso l'uso della locuzione "Commissione antimafia", che poi accompagnerà tutti gli analoghi organismi parlamentari istituiti successivamente. Si veda al riguardo quanto riportato nella relazione conclusiva approvata il 4 febbraio 1976: «Le polemiche sviluppate in sede parlamentare sulla conclusione dei lavori della Commissione ebbero notevole risonanza sulla stampa quotidiana e periodica: il che stava a dimostrare con quanto interesse l'opinione pubblica guardava all'attività della Commissione, *ormai convenzionalmente indicata — con una significativa abbreviazione della denominazione attribuitale nella sua legge istitutiva — "Commissione Antimafia"*» (Doc. XXIII n. 2, VI legislatura, cap. II, «L'attività della Commissione nella IV legislatura», p. 52). Per maggiori dati sull'attività delle Commissioni si veda il par. 9.

(3) Tuttavia, la Commissione di fatto si comportò come se avesse poteri di inchiesta.

(4) La norma è presente anche nell'art. 1 della legge 27 ottobre 2006, n. 271, istitutiva nella XV legislatura della Commissione sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

(5) Dalla norma costituzionale dell'art. 82 Cost. la dottrina (cfr., ad esempio, G. BUSIA, «Art. 82», in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, UTET, Torino, 2006, II, p. 1626) fa tradizionalmente discendere il principio del parallelismo, in base al quale esisterebbe una piena simmetria tra i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria e i poteri e le limitazioni della Commissione d'inchiesta, naturalmente nel rispetto delle diverse funzioni costituzionali che in un caso consistono nell'accertamento giudiziario di fatti e delle conseguenti responsabilità giuridiche sul piano civile, penale o amministrativo, e nell'altro caso nella raccolta di elementi di informazioni per l'esercizio delle funzioni parlamentari sul piano legislativo e ispettivo da parte delle Camere.

(6) La Corte cass., sezioni unite penali, con sent. 12 marzo 1983, n. 4, ha stabilito che contro gli atti delle commissioni d'inchiesta non è dato ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., discendendo tale difetto di giurisdizione dal principio della separazione dei poteri e dalla posizione di supremazia degli organi parlamentari all'interno dell'ordinamento costituzionale.

(7) La II Commissione (giustizia) della Camera, esprimendo in data 14 giugno 2006 il parere (v. *infra*, nota 66) sulla proposta di legge recante istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della mafia (AC 40 e abb., XV), in merito all'articolo che prevedeva un *quorum* deliberativo speciale (maggioranza, a seconda dei casi, dei due terzi o dei quattro quinti) per l'emanazione di provvedimenti, quali intercettazioni e atti limitativi della libertà personale, incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, aveva inizialmente chiesto che tutti i poteri deliberativi in materia fossero riservati esclusivamente alla commissione plenaria e non anche all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

(8) Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno otte-

nuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni suppletive. In merito alla prima convocazione della Commissione, è altresì introdotto il principio in base al quale i Presidenti delle Camere convocano la commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.

⁽⁹⁾ Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Repertorio delle Commissioni parlamentari d'inchiesta (1948-2001)*, Roma, Archivio storico, 2001, p. XIII. La pubblicazione, di recente consultabile anche *on line* sul sito *www.senato.it* e con l'occasione aggiornata - nonostante qualche piccola imprecisione - fino alla XV legislatura, rappresenta inoltre uno strumento indispensabile per la consultazioni dei riferimenti normativi delle commissioni d'inchiesta nonché di numerosi dati relativi all'attività delle stesse.

⁽¹⁰⁾ Al riguardo, v. l'intervento del senatore Villone, in Commissione affari costituzionali del Senato, in occasione della discussione, nella seduta del 22 giugno 1994, della proposta di legge per l'istituzione della Commissione antimafia nella XII legislatura (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, p. 11). V. anche nota successiva.

⁽¹¹⁾ Particolarmente interessante è il dibattito in merito all'introduzione della norma svoltosi durante la XIII legislatura in Commissione affari costituzionali della Camera, in sede legislativa (ma successivamente l'approvazione fu rimessa all'Aula), nella seduta del 24 luglio 1996. V., in particolare, l'intervento dell'on. Parenti, già presidente della Commissione nella XII legislatura, in *Boll. Giunte e Comm.*, pp. 5-13.

⁽¹²⁾ A partire dalla elezione dell'on. Lumia (Dem. Sin. - Ulivo) nella seduta della Commissione antimafia del 31 maggio 2000 in sostituzione del sen. Del Turco (Misto- SDI). Nella XIII legislatura, come noto, Presidente del Senato era il sen. Nicola Mancino (PPI), mentre Presidente della Camera dei deputati era l'on. Luciano Violante (Dem. Sin.-Ulivo).

⁽¹³⁾ La X legislatura, iniziata il 22 luglio 1987, si concluse il 22 aprile 1992.

⁽¹⁴⁾ L'attività si protrasse per tre legislature, a partire dalla IV, e si concluse come detto nella VI, dopo l'iniziale nomina dei componenti nel corso della III, a cui non seguì alcuna attività per lo scioglimento anticipato delle Camere. V. par. 11.

⁽¹⁵⁾ Sul punto la relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 2, VI legislatura) rileva che «All'inizio della IV Legislatura non apparve dubbio che i Presidenti delle due Camere dovessero procedere d'ufficio alla nomina dei membri della Commissione senza che occorresse, per imporre tale incombenza, una nuova legge. La legge 20 dicembre 1962, n. 1720 aveva dato vita, invero, ad un organo *la cui esistenza era presupposta fino alla conclusione del mandato affidatogli*: si poneva, perciò, solo il problema della designazione dei singoli Commissari che avrebbero concretamente dato vita al collegio preposto, secondo le indicazioni della legge istitutiva, all'organo medesimo. I Presidenti delle due Camere procedettero, pertanto, il 5 e il 25 giugno 1963 alla nomina dei membri della Commissione scegliendo, di comune accordo, quale suo Presidente, il senatore Donato Pafundi» (cap. II, «L'attività della Commissione nella IV legislatura», p. 40. V. anche p. 53 e p. 60 per la ricostituzione nella V e VI legislatura).

⁽¹⁶⁾ Sulla natura essenziale del termine si veda A. PACE, «Art. 82», in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Zanichelli, 1979, p. 377.

⁽¹⁷⁾ V. al riguardo l'intervento dell'on. Violante nel corso della seduta del 14 giugno 1994 della I Commissione affari costituzionali della Camera, in occasione del dibattito sull'istituzione della Commissione antimafia nella XII legislatura. L'on. Violante da un lato osservava che occorre valutare, in tema di vigilanza del Parlamento sui fenomeni criminali, se non sia consigliabile costituire una struttura permanente piuttosto che istituire volta per volta un'apposita Commissione d'inchiesta, fermo restando che in quest'ultimo caso essa non potrà essere dotata del potere di inchiesta, che può essere attribuito solo ad organismi aventi durata limitata. Dall'altro egli notava che, anche una volta istituita la Commissione d'inchiesta, spetta comunque alla I Commissione definire l'indirizzo politico in materia di lotta alla criminalità organizzata (*Boll. Giunte e Comm.* del 14 giugno 1994, p. 20).

⁽¹⁸⁾ Gli artt. 64 e 72 Cost. hanno ad oggetto rispettivamente la riserva in base alla quale «ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti» anche per organizzare i propri lavori tra commissioni permanenti. La creazione di una Commissione d'inchiesta senza limite di durata si porrebbe in contrasto con la riserva a favore dei regolamenti parlamentari, che sono l'unica fonte legittimata a determinare gli ambiti di competenza delle commissioni permanenti (art. 22 RC e art. 22 RS).

⁽¹⁹⁾ In tal senso si vedano le considerazioni di R. DICKMANN, «Profili costituzionali dell'inchiesta parlamentare», in *Diritto e società*, 2007, pp. 459-463 (spec. pp. 501-502), anche sulla base degli argomenti di Corte cass., SS.UU. pen., 12 marzo 1983 (ivi cit. e pubblicata in *Foro Italiano*, 1984, II, pp. 209 e ss.), a loro volta richiamate nel mio *L'inchiesta parlamentare: organizzazione ed esercizio dei poteri*, in corso di pubblicazione, cit. in nota 18.

⁽²⁰⁾ Sulle vicende che portarono alla proroga, v. Doc. XXIII, n. 4, IX legislatura, pp. 17 e 29. Peraltro, la relazione, di cui all'articolo 32 della legge 13 settembre 1982, n. 646, constava (come indicato nell'avvertenza) dei soli resoconti stenografici delle sedute del 28 aprile e del 12 maggio 1987, nel corso delle quali il presidente della Commissione, on. Alinovi, svolse una relazione introduttiva ed alla quale seguì il relativo dibattito. La Commissione, quindi, al termine della discussione deliberò di considerare gli atti delle due sedute, quale relazione da trasmettere al Parlamento. V. altresì la nota 16.

⁽²¹⁾ Per la verità il termine per la ricostituzione dell'organo non fu rispettato, in quanto la Commissione si ricostituì solo il 23 aprile 1986, circa due mesi oltre il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge, il *giorno stesso* (sic) della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 3 febbraio 1986.

⁽²²⁾ Il primo caso di proroga si verificò con la legge 31 gennaio 1986, n.12, entrata in vigore il 3 febbraio 1986 (v. nota precedente), mentre il termine triennale di scadenza della commissione ricorreva il 12 agosto 1986, essendosi la Commissione ricostituita il 12 agosto 1983; la legislatura si concluse il 1° luglio 1987. Il secondo caso di proroga si verificò con la legge 27 luglio 1991, n. 227, entrata in vigore il *giorno successivo* alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 1° agosto 1991. La Commissione si era costituita il 28 luglio 1988, ed il termine triennale scadeva pertanto il 28 luglio 1991, il giorno successivo alla promulgazione della legge di proroga.

⁽²³⁾ La legge c.d. Rognoni - La Torre conteneva un pacchetto di misure di prevenzione di carattere patrimoniale nonché di misure di integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.

⁽²⁴⁾ Art. 416-bis c. p. (*Associazione di tipo mafioso*): «1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. 3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque

localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso» (articolo modificato dall'articolo 1, comma 2, legge n. 251 del 2005).

(25) Sulla questione, si veda l'intervento in aula dell'on. Parenti nella seduta del 24 luglio 1996, cit. in nota 6.

(26) Art. 366 c. p. (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*): «Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte».

(27) Art. 372 c. p. (*Falsa testimonianza*): «Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

(28) Frequentemente il regolamento interno della Commissione prevede che «Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione. 2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche ai Presidenti delle Camere. 3. Qualora taluno dei componenti della Commissione sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione di tipo mafioso o concorso in esso, il Presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti delle Camere». La norma è dettata specificamente in relazione al caso della violazione del segreto, ma essa può essere ritenuta espressione di un principio generale, relativo a tutti i casi di reato; la rubrica della norma, peraltro, è genericamente relativa alla "Denuncia di reati". La prassi di tutte le commissioni di inchiesta, che ha spesso registrato comunicazioni all'autorità giudiziaria per fatti di varia natura, sembrerebbe confermare tale interpretazione.

(29) Tale parallelismo peraltro si attaglia alla fase istruttoria, e non certo a quella del giudizio.

(30) La sentenza si pronuncia sul conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma nei confronti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, istituita nella XIV legislatura con deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003. Il conflitto era stato originato dalla decisione della commissione di non consentire all'autorità giudiziaria sopra citata di partecipare ad accertamenti tecnici non ripetibili disposti dalla commissione sull'autovettura sulla quale viaggiavano le vittime. Può essere interessante notare che in precedenza, la Corte costituzionale aveva riconosciuto, con la sentenza n. 241 del 2007, nella Camera dei deputati il soggetto dotato di legittimazione, in questo caso passiva, a costituirsi nel giudizio costituzionale, stabilendo che «nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, del funzionamento della commissione (quali, ad esempio, la scadenza del termine di durata o l'esaurimento della sua funzione), la legittimazione processuale ad agire o a resistere è riassunta dalla Camera medesima».

(31) La stessa assenza di una siffatta previsione nella legge istitutiva della prima Antimafia può essere considerata riprova di come essa fosse considerata come operante *ipso iure*.

(32) Nelle legislature repubblicane sono stati circa una decina i casi in cui è stata prevista una disciplina speciale in materia di inopponibilità alla commissione d'inchiesta del segreto di Stato; in tal senso si ricordano, oltre alla Commissione antimafia dalla XII alla XV legislatura, la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 ("caso SIFAR"), istituita nella V legislatura con l. 31 marzo 1969, n. 93, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, istituita nell'VIII legislatura

con l. 23 novembre 1979, n. 597, le commissioni d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita con l. 17 maggio 1988, n. 172, sui crimini nazifascisti, istituita con legge 15 maggio 2003, n. 107, e sul "dossier Mitrokhin", istituita con l. 7 maggio 2002, n. 90. *Cfr.* R. DICKMANN, *op. cit.*, pp. 483 e ss.

⁽³³⁾ V. par. 2. e nota 5.

⁽³⁴⁾ Il segreto di Stato è disciplinato dall'art. 202 c. p. p., recentemente modificato dall'art. 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124. L'art. 204 c. p. p. prevede i casi di esclusione del segreto, stabilendo che non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, *nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale*. Il riferimento ai fatti di mafia è stato introdotto dalla l. 124/2007.

⁽³⁵⁾ Si veda al riguardo l'intervento in Aula dell'on. Vietti nella seduta del 16 giugno 1994 (*resoc. sten.* della seduta di giovedì 16 giugno 1994, p. 637).

⁽³⁶⁾ V. nota 27.

⁽³⁷⁾ La fattispecie del segreto funzionale sugli atti delle commissioni d'inchiesta è stata enucleata dalla Corte costituzionale nella storica sentenza del 22 ottobre 1975, n. 231. V. *infra*, nota 47.

⁽³⁸⁾ Sotto questo profilo, è possibile ritenere che lo svolgimento dell'inchiesta sia assimilabile alla disciplina della fase delle indagini preliminari nel processo. Peraltro, date le peculiarità dell'organo parlamentare, che può utilizzare gli strumenti operativi anche dell'autorità giudiziaria, non è tenuta a svolgere i propri lavori in segretezza, tant'è che già la seconda legge istitutiva della Commissione (VIII legislatura) prevedeva che essa «Tutte le volte che lo ritenga la Commissione può riunirsi in seduta segreta», il che lascia intendere che il principio generale sia quello della pubblicità delle sedute.

⁽³⁹⁾ l. 94/1988, art. 5; l. 356/1992, art. 25-*octies*; l. 430/1994, art. 4; l. 509/1996, art. 4; l. 386/2001, art. 4; l. 277/2006, art. 4.

⁽⁴⁰⁾ L'eccezionalità della deroga all'art. 329 c. p. p., che disciplina appunto l'obbligo del segreto sugli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino alla chiusura delle indagini preliminari, è resa ancor più manifesta dal confronto con l'art. 371 c. p. p., che disciplina i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero prevedendo lo «scambio di atti e di informazioni nonché la comunicazione delle direttive impartite alla polizia giudiziaria» nei soli casi di *indagini collegate*, tassativamente definiti al comma 2 del medesimo articolo.

⁽⁴¹⁾ Fino alla XIII legislatura era previsto che la Commissione potesse "richiedere" copia della documentazione, dopo di che si è passati ad una formulazione più chiara.

⁽⁴²⁾ Sui caratteri dell'informatizzazione, v. Doc. XXIII, n. 7, XV legislatura, p. 11: «L'informatizzazione dei documenti formati o acquisiti, prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge istitutiva è stata avviata in tempo reale, nel corso dei lavori anziché alla conclusione di essi, come avvenuto in precedenza; in tal modo, la Commissione eventualmente istituita nella prossima legislatura potrà disporre immediatamente di un importante strumento di conoscenza e ricerca degli atti d'archivio anche della XV legislatura. In tale ambito è stata altresì predisposta una raccolta informatizzata di tutte le relazioni (Doc. XXIII) approvate o presentate in Commissione antimafia sin dalla sua istituzione».

⁽⁴³⁾ Alcune interessanti notazioni al riguardo, anche critiche, sono contenute nell'intervento dell'on. Parenti, *cit.* in nota 6, p. 12, nel corso della XIII legislatura.

⁽⁴⁴⁾ X, reg. interno, art. 24, comma 3; XI, reg. interno, art. 23, comma 3; XII, reg. interno, art. 23, comma 3; XIII, reg. interno, art. 23, comma 3; XIV, reg. interno, art. 23, comma 3; XV, reg. interno, art. 20, comma 3.

⁽⁴⁵⁾ Si vedano ad esempio le deliberazioni adottate nella XIII legislatura dalla Commissione in merito alla pubblicazione di documenti sulla strage di Portella della Ginestra (Doc. XXIII, n. 6, pp. 22 e 24), sull'attività svolta nella V legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul

fenomeno della mafia in Sicilia nel settore urbanistico della città di Palermo (Doc. XXIII, n. 15), sugli omicidi di Accursio Miraglia e Placido Rizzotto (Doc. XXIII, n. 62). V. *infra*.

(46) Sul punto rinvio al mio precedente scritto *L'inchiesta parlamentare: organizzazione ed esercizio dei poteri*, in corso di pubblicazione.

(47) Nella discussione in seno alla Commissione che portò all'approvazione del regolamento interno - efficacemente riassunto nella relazione conclusiva (Doc. XXIII n. 2, VI legislatura, cap. V, «Il metodo di lavoro della Commissione: sua organizzazione interna e modi della sua attività istruttoria», pp. 81-84) - nessuna obiezione fu sollevata in ordine alla possibilità di adozione del regolamento da parte della Commissione; il dibattito si concentrò invece sulla questione della pubblicità delle sedute. V. anche la sentenza della Corte costituzionale 22 ottobre 1975, n. 231, punto 7 in diritto, consultabile in *www.cortecostituzionale.it*.

(48) Nella XII legislatura v. *resoc. stenografico* della seduta del 15 settembre 1994; nella XIII legislatura, v. *resoc. stenografico* della seduta del 9 gennaio 1997.

(49) La previsione di maggioranze qualificate per l'approvazione del regolamento è contenuta invece in numerosi atti istitutivi di commissioni di inchiesta: cfr. art. 5 della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 1991, istitutiva, nella X legislatura, della Commissione d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni; art. 5 della l. 21 maggio 2002, n. 99, istitutiva, nella XIV legislatura, della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia. Nella XV legislatura si vedano: art. 7 della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 luglio 2006, istitutiva Commissione d'inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; art. 5 della deliberazione del Senato della Repubblica dell'11 ottobre 2006, istitutiva della Commissione d'inchiesta "sull'uranio impoverito"; art. 6 della deliberazione del Senato della Repubblica del 18 ottobre 2006, istitutiva della Commissione d'inchiesta sulle "morti bianche"; art. 6 della deliberazione della Camera del 25 luglio 2007, istitutiva della Commissione d'inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

(50) Cfr. le seguenti leggi istitutive: VIII legislatura, art. 35, comma 2; X, art. 9, comma 1; XI, art. 25-*decies*, comma 4; XII, art. 6, comma 4; XIII, art. 6, comma 4; XIV, art. 6, comma 4; XV, art. 6, comma 4.

(51) Doc. XXIII, n. 2, VI legislatura, pag. 42: «Per le indagini conoscitive di carattere più strettamente tecnico, e precisamente per la ricognizione degli aspetti storici e sociologici del fenomeno della mafia, la Commissione si servì della consulenza di studiosi e specialisti. Nella propria attività, la Commissione fu, peraltro, affiancata, oltre che dagli uffici di segreteria, da un organismo tecnico composto da un magistrato, da funzionari di polizia dei vari corpi e da funzionari tecnici di alcuni ministeri. I componenti dell'organismo tecnico venivano utilizzati, secondo le proprie competenze, per ricercare il materiale e la documentazione necessari per l'indagine, per predisporli e ordinarli ai fini del successivo esame da parte della Commissione, per svolgere direttamente determinati accertamenti e per prestare la propria collaborazione tecnica alla stesura dei documenti conclusivi».

(52) A tal fine, la formulazione delle leggi istitutive della XI e XII legislatura appariva più efficace in ragione dello specifico riferimento, da una lato, al coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia e, dall'altro, al numero assolutamente limitato dei soggetti deputati ad assicurare tale coordinamento, che diversamente, diventerebbe difficoltoso a sua volta.

(53) Sulla questione delle conseguenze finanziarie delle deliberazioni adottate dalle Commissioni d'inchiesta, con particolare riferimento - tra l'altro - alle consulenze esterne, i Presidenti delle Camere, nel corso della XIV legislatura, hanno ritenuto opportuno, d'intesa fra loro, richiamare l'attenzione dei presidenti di tutte le commissioni d'inchiesta (compresa l'Antimafia) inviando due lettere il cui testo è riportato nei resoconti stenografici di alcune commissioni (v., ad esempio, Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, *resoc. stenografico* della seduta del 28 luglio 2004). Si veda anche il documentato articolo di stampa a firma di Carlo Ciavoni, apparso sul supplemento *Il Venerdì* del quotidiano *la Repubblica* del 15 dicembre 2006 (pp. 38-41), intitolato «Il mistero della Mitrokhin? Ha speso più dell'Antimafia. Dal parlamento più risorse in consulenze per le indagini su Prodi e KGB che per quelle su Provenzano. I bilanci

delle Commissioni. Molti soldi, pochi risultati». V., altresì, l'articolo a firma di Mario Cervi e Nicola Porro, apparso sul quotidiano *il Giornale* del 5 novembre 2007 (p. 2), intitolato «Commissioni d'inchiesta un lusso da sei milioni», in cui si riporta, per l'Antimafia, un dato di spesa pari a 3 milioni di euro (di cui 1 milione e 700.000 per consulenze) nel corso della XIV legislatura.

⁽⁵⁴⁾ Il riferimento è contenuto nella lettera citata nella nota precedente.

⁽⁵⁵⁾ Legge 27 ottobre 2006, n. 271 (art. 6, comma 6), istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Un analogo limite alle relative spese di funzionamento è stato previsto per le commissioni monocamerali d'inchiesta: in materia sanitaria, istituita con deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2007, (art. 6); sulle "morti bianche", istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 18 ottobre 2006 (art. 4, comma 2); sull'uranio impoverito, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica dell'11 ottobre 2006 (art. 6, comma 1); sul Servizio sanitario nazionale, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 19 luglio 2006 (art. 8, comma 1).

⁽⁵⁶⁾ «Le spese per il funzionamento della commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta». Le spese per il funzionamento della Commissione sono prevalentemente riferite alle voci relative alle missioni, alle consulenze e alla rappresentanza, così come si evince dai bilanci delle Camere.

⁽⁵⁷⁾ Da questo punto di vista la norma sembra aver conseguito l'effetto perseguito: nel corso del 2007, le spese per il funzionamento della Commissione hanno registrato una significativa riduzione, mantendosi ampiamente al di sotto dello stesso limite annuo fissato dalla legge istitutiva.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. G. CIANCIA - G. FERULLO, «Criminalità organizzata e attività parlamentari», in *Temì Romana. Rassegna di dottrina e giurisprudenza a cura del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma*, XLVII (1998), pp. 63-98, per una panoramica dei contenuti delle principali relazioni approvate dalla Commissione antimafia dalla III alla XII legislatura, e più in generale per una rassegna delle risultanze delle inchieste parlamentari sulla criminalità organizzata nella storia unitaria.

⁽⁵⁹⁾ V. Doc. XXIII, n. 2, VII legislatura, volume secondo, *Documentazione allegata alla Relazione Conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia* (Doc. XXIII n. 2 - VI legislatura), p. 330.

⁽⁶⁰⁾ A dimettersi furono 27 dei 31 membri della Commissione, a motivo della vicenda relativa al caso dell'on. Matta. Per una ricostruzione della vicenda si veda altresì V. DI CIOLO - L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 577-578.

⁽⁶¹⁾ V. par. 4.

⁽⁶²⁾ Documenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (III-VI legislatura).

⁽⁶³⁾ Per completezza d'informazione, si precisa che la Commissione approvò altresì 4 "documenti", non pubblicati tra gli atti parlamentari all'interno dei doc. XXIII, così come si evince dalla relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 16, XIV legislatura, pp. 436-437). I documenti sono i seguenti: 1. Documento di sintesi della discussione, svolta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa (atto Senato 1246) (seduta del 28 maggio 2002); 2. Documento di sintesi della discussione, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001 n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia (seduta del 18 luglio 2002). 3. Modifiche alle norme per il

trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (seduta del 27 novembre 2002); 4. Documento riassuntivo delle indicazioni e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia, (seduta del 5 dicembre 2002).

(⁶⁴) Le principali leggi antimafia sono le seguenti:

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), legge 13 settembre 1982, n. 646 (Associazione a delinquere di tipo mafioso e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale), legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche al codice penale e misure contro la criminalità mafiosa).

In tema di confisca dei beni: legge 4 agosto 1989, n. 282 (Disposizioni per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati); legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*sexies* (Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa); legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati); legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 201-202 (legge finanziaria - Assegnazione dei beni confiscati a province e comuni).

Sui collaboratori di giustizia: legge 15 marzo 1991, n. 82 (Norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia); legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica alle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia).

Sui comuni scolti per infiltrazione mafiosa: legge 22 luglio 1991, n. 221 (Misure per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione e condizionamento mafioso), Art. 416-*ter* c.p. (Reato di voto di scambio politico - mafioso), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico leggi sugli enti locali).

Sulle "Ecomafie": decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nuovo codice dell'ambiente).

(⁶⁵) V. allegato 5.

(⁶⁶) I delitti contro l'attività giudiziaria costituiscono il Capo I del Titolo III (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia) del libro II (Dei delitti in particolare) del codice penale.

(⁶⁷) La prassi della "tenuta a disposizione" dell'archivio della Commissione ha origine nella XI legislatura. Nella deliberazione conclusiva del 18 febbraio 1994, infatti, la Commissione «raccomanda che l'archivio della Commissione, in forma cartacea o informatica, sia tenuto a disposizione della Commissione antimafia che potrà essere eventualmente istituita nella nuova legislatura, affinché essa sia in grado, ove lo ritenga, di acquisirlo tempestivamente». Nella X legislatura, la deliberazione conclusiva dei lavori, adottata il 15 aprile 1992, si limitava a stabilire che «gli atti prodotti e i documenti acquisiti dalla Commissione verranno versati nell'archivio del Senato».

(⁶⁸) Cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XV, *resoc. sten.* di mercoledì 20 febbraio 2008. V. anche Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIV, *resoc. sten.* della seduta di mercoledì 18 gennaio 2006 (il testo della deliberazione non è purtroppo pubblicato, ma è consultabile presso l'archivio della Commissione); Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, XIII, *resoc. sten.* di martedì 6 marzo 2001; fino a risalire alla deliberazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, XII, *resoc. sten.* di giovedì 15 settembre 1994, in cui la Commissione deliberò «di acquisire formalmente tutti gli atti formati o pervenuti alla Commissione nel corso della passata legislatura». V. anche il «rendiconto dei lavori» approvato dalla Commissione antimafia nella XI legislatura nella seduta di mercoledì 2 dicembre 1992, in cui si dà conto dell'avvio della "memorizzazione informatica" di tutti gli atti della Commissione in corso e di quella precedente. V. anche, rispetto al completamento dell'attività di informatizzazione della documentazione della X legislatura, la deliberazione adottata, a conclusione dei lavori della XI legislatura, il 18 febbraio 1994, che affida agli uffici della Commissione tale compito.

(⁶⁹) Sulla questione può essere interessante notare come non sia mancato chi abbia proposto, anche di recente, di rendere permanente la Commissione antimafia. Si veda al riguardo l'intervento dell'on. Barani nel corso della discussione in Aula, nella seduta del 27 giugno 2006, sulla proposta di

istituzione della Commissione nella XV legislatura (AC 40 e abb.): «Non sarà l'ottava Commissione d'inchiesta a concludere in modo definitivo il lavoro iniziato nel 1962; (...) la lotta alla criminalità organizzata mafiosa o similare sarà un impegno ed un'emergenza costante, organica e prioritaria per il nostro paese, sentita come tale anche da tutti i cittadini. Quindi, se siamo tutti convinti di tale priorità, chiedo se non sia opportuno superare la necessità di presentare una proposta di legge per l'istituzione di tale Commissione, per giungere, invece, ad una forma stabile ed istituzionale: di fatto lo è già da quarant'anni, ponendosi come XV Commissione permanente mista. In tal senso, ho proposto al Presidente della Camera dei deputati e agli onorevoli colleghi una modificazione del capo V, articolo 19, del regolamento della Camera e del capo VI, articolo 22, del regolamento del Senato. Ho inviato tale proposta al Presidente della Camera. (...) Istituire una XV Commissione permanente mista è molto difficile e farraginoso». (*resoc. stenogr.* della seduta del 27 giugno 2006, p. 97).

⁽⁷⁰⁾ La tendenza alla specializzazione è testimoniata dalla ricordata previsione della legge istitutiva della XV legislatura (art. 2, comma 1) in base alla quale «La nomina dei componenti la commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati». Per la discussione in Aula che ha portato all'approvazione della norma, v. Camera dei deputati, *resoc. stenogr.* della seduta del 5 luglio 2006, nella quale si dà conto della presentazione di emendamenti volti ad escludere che potessero far parte della Commissione coloro nei cui confronti sia aperto un procedimento giudiziario per reati di tipo mafioso o contro la pubblica amministrazione. Al riguardo va ricordato che la II Commissione giustizia della Camera aveva rilevato, nel parere reso sulla questione il 14 giugno 2006, che laddove nella proposta di legge (AC 40) si prevedeva «che il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati nominino i componenti la Commissione tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, pur rispondendo alla condivisibile esigenza che la Commissione di inchiesta sia composta da parlamentari che abbiano una specifica competenza nelle delicate materie che alla Commissione sono attribuite, suscita alcune perplessità, in quanto, da un lato, sono previsti per legge ordinaria parametri ai quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di «status» di componente della Commissione di inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione, considerato che ogni parlamentare in quanto tale è legittimato ad essere componente di una Commissione di inchiesta» (*Boll. Giunte e Comm.*, 14 giugno 2006). Nella XVI legislatura sono stati presentati progetti di legge volti a caratterizzare in senso ancora più restrittivo la nomina a componenti della Commissione (AC 820): «Della Commissione non può fare parte alcun componente nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di stampo mafioso o contro la pubblica amministrazione, ovvero che è stato amministratore di un ente sciolto per infiltrazione mafiosa» (v. anche, con un catalogo di ancora maggior dettaglio, AS 265).

⁽⁷¹⁾ La Commissione non aveva poteri d'inchiesta, ma di fatto svolse le funzioni di una commissione d'inchiesta.

⁽⁷²⁾ Dimessosi il 23 marzo 1994.

⁽⁷³⁾ Decorrenti dalla prima seduta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento interno approvato nella seduta del 23.03.1983. V. nota 5.

⁽⁷⁴⁾ La durata originaria fu estesa fino al termine della IX legislatura per effetto della legge di proroga.

⁽⁷⁵⁾ Decorrenti dalla prima seduta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento interno approvato nella seduta dell'8.11.1988. V. nota 3.

⁽⁷⁶⁾ Non costituita per scioglimento anticipato delle Camere avvenuto il 18 febbraio 1963.

⁽⁷⁷⁾ Tutti i membri della Commissione, compreso il Presidente e tranne il sen. Pisanò e i deputati Niccolai e Nicosia, rassegnarono le dimissioni il 23 gennaio 1973. La Commissione fu ricostituita il 22 febbraio 1973.

⁽⁷⁸⁾ Ricostituita il 27 aprile 1999 con la rielezione del sen. Del Turco. Il 31 maggio 2000 è eletto Presidente l'on. Lumia, che sostituisce il sen. Del Turco, dimessosi per incarico di governo il 25 aprile 2000.

⁽⁷⁹⁾ Ricostituita il 28 gennaio 2004 con la rielezione del sen. Centaro.

⁽⁸⁰⁾ Gruppi di lavoro e comitati (vedi pp. 38 e 39 del Doc. XXIII n. 2-*septies* della V legislatura e pp. 41, 42 e 43 del Doc. XXIII n. 2 della VI legislatura).

⁽⁸¹⁾ Il Comitato per l'indagine sugli enti locali ripartiva a sua volta gli accertamenti tra sei sottocomitati (Doc. XXIII n. 2-*septies*, V legislatura, p. 47).

⁽⁸²⁾ Il Gruppo di lavoro per l'indagine sugli enti locali ripartiva gli accertamenti tra quattro sottocomitati (vedi p. 61 del Doc. XXIII n. 2 della VI legislatura).

⁽⁸³⁾ Con delibera del 30 luglio 1997 furono istituiti cinque comitati; con delibera del 10 febbraio 1998 fu istituito il Comitato di lavoro sui sequestri di persona; con delibera del 21 luglio 1999 furono istituiti undici comitati (Doc. XXIII n. 57, XIII legislatura, pp. 13, 14 e 15).

⁽⁸⁴⁾ Nel corso della IV e V legislatura la Commissione ha raccolto 47 deposizioni, il consiglio di presidenza 95, mentre le testimonianze rese ai comitati sono state 314. V. Doc. XXIII n. 2-*septies*, V legislatura, p. 48).

⁽⁸⁵⁾ V. nota precedente.

⁽⁸⁶⁾ Dal conteggio risultano esclusi gli auditi durante i sopralluoghi e nell'ambito dei comitati, in quanto il dato complessivo non è disponibile; per la XIII legislatura non sono stati computati gli auditi in seduta segreta, anche in questo caso poiché il dato complessivo non è riportato negli atti parlamentari.

⁽⁸⁷⁾ La Commissione plenaria effettuò un sopralluogo (V. Rapporto sullo stato dei lavori al termine della IV legislatura, *cit.*, p. 3). I gruppi di lavoro e l'organo investigativo effettuarono 78 sopralluoghi (Rapporto sullo stato dei lavori al termine della IV legislatura, approvato nella seduta dell'8 marzo 1968, *resoc. stenografico*, p. 3).

⁽⁸⁸⁾ Due sopralluoghi furono effettuati dall'ufficio (all'epoca denominato "consiglio") di presidenza (Doc. XXIII n. 2-*septies*, V legislatura, p. 47 e Doc. XXIII n. 2, VI legislatura, p. 58). 121 sopralluoghi effettuati dai singoli comitati di indagine, dai singoli commissari e da funzionari della segreteria e dell'organismo tecnico (Doc. XXIII n. 2-*septies*, V legislatura, p. 48; Doc. XXIII n. 2, VI legislatura, p. 58).

⁽⁸⁹⁾ La documentazione allegata alla relazione conclusiva è stata pubblicata nelle legislature VII, VIII e IX.

⁽⁹⁰⁾ Nella XIII legislatura sono stati pubblicati altresì i Doc. XXIII nn. 6, 22, e 24, nonché i Doc. XXIII n. 15 e n. 62, relativi a documenti di precedenti legislature.

⁽⁹¹⁾ Nella XIV legislatura sono stati inoltre approvati in seduta 4 documenti, non inviati alle Camere ma posti in allegato alla relazione conclusiva (Doc. XXIII, n. 16, pp. 436-437).

⁽⁹²⁾ La documentazione raccolta durante l'attività della Commissione è contenuta in 49 casse ed è costituita da oltre un migliaio di documenti (vedi pp. 39 e 48 del Doc. XXIII n. 2-*septies*, V legislatura e Doc. XXIII n. 2, VI legislatura, p. 43), parzialmente pubblicati durante la VII, VIII, IX, X e XIII legislatura.

⁽⁹³⁾ V. nota 13.

⁽⁹⁴⁾ V. nota 13.

⁽⁹⁵⁾ Il dato non è disponibile, in quanto non riportato nei documenti approvati dalla Commissione.

⁽⁹⁶⁾ Il dato aggregato è riferito all'intero patrimonio documentale acquisito dalla Commissione ed è così ripartito: Documenti: 2114; Esposti: 1230; Anonimi: 355.

⁽⁹⁷⁾ Il dato aggregato è riferito all'intero patrimonio documentale acquisito dalla Commissione ed è così ripartito: Documenti: 2714; Esposti: 956; Anonimi: 438.

⁽⁹⁸⁾ Il dato aggregato è riferito all'intero patrimonio documentale acquisito dalla Commissione ed è così ripartito: Documenti: 977; Esposti: 296; Anonimi: 89.

⁽⁹⁹⁾ Il dato aggregato è riferito all'intero patrimonio documentale acquisito dalla Commissione ed è così ripartito: Documenti: 2442; Esposti: 3493; Anonimi: 651.

⁽¹⁰⁰⁾ Il dato aggregato è riferito all'intero patrimonio documentale acquisito dalla Commissione ed è così ripartito: Documenti: 1845; Esposti: 1329; Anonimi: 229.

⁽¹⁰¹⁾ Il dato aggregato è riferito all'intero patrimonio documentale acquisito dalla Commissione ed è così ripartito: Documenti: 505; Esposti: 450; Anonimi: 27.